

# *Avv. Domenico Battista*

*Patrocinante in Cassazione*

*Via Trionfale 5637- (00136) Roma - Tel. 06/3207013 - Fax 06/97848170 - Cell. 335/6258119  
avvbattista@studiobattista.it*

16 settembre 2010

Ai **Presidenti**, ai componenti dei **Consigli Direttivi**  
ed ai **soci** delle Camere Penali territoriali aderenti  
all'Unione delle Camere Penali Italiane  
LORO SEDI

Cari Amici e cari Colleghi,

in anticipo rispetto ai tempi ed alle scadenze statutarie, Vi invio, chiedendoVi la cortesia di darne la massima possibile diffusione, la relazione programmatica che depositerò formalmente l'1 ottobre a Palermo, nel momento della presentazione ufficiale della mia candidatura alla presidenza UCPI.

Il momento è, a mio avviso, molto difficile e richiede, anche per questo motivo, massima partecipazione e rispetto concreto delle regole di democrazia interna dell'Unione e delle Camere penali in essa federate. L'adesione ad uno o all'altro dei programmi che verranno presentati presuppone, per una scelta consapevole, conoscenza e dibattito vero all'interno di ogni assemblea locale.

Un programma politico organizzativo per un biennio non può necessariamente essere limitato. Per agevolare la lettura ho, quindi, predisposto un indice, ma, soprattutto, una premessa politica ed alcune considerazioni conclusive, nelle quali troverete racchiuso il senso della iniziativa mia e degli Amici che indicherò quali componenti della Giunta.

In brevissima sintesi, i punti che caratterizzano la relazione sono i seguenti:

- 1) l'esigenza di un forte richiamo alle nostre radici, ai nostri valori, ai nostri principi sui quali si è formato e stratificato quello che definisco il "comune sentire";
- 2) la contemporanea necessità di rinforzare le scricchiolanti fondamenta come premessa per ampliare il nostro campo di azione, rivitalizzando le Camere penali territoriali, assicurando la loro autonomia, riaffermando la loro individuale soggettività politica, garantendo un elevato livello di partecipazione, promuovendo iniziative per assicurare, nel rispetto delle previsioni di ciascuno statuto, la democrazia interna sia di Ucpì che delle Camere penali;
- 3) l'impegno di ripristinare il perduto equilibrio interno, riaffermando il ruolo degli organi politici di UCPI, l'esigenza della impostazione "presidenziale", la centralità del Consiglio delle Camere penali quale luogo di costante confronto per la verifica delle modalità concrete di attuazione del programma approvato dal Congresso, ponendo fine alla prassi di imposizione di regolamenti fortemente condizionanti il futuro politico delle singole Camere penali, ad iniziare da quelle più piccole;
- 4) l'ulteriore collegato impegno a riaffermare da una parte la centralità della direzione e rappresentanza politica del Presidente e della Giunta, dall'altra l'esigenza di un Centro studi e di Osservatori impegnati effettivamente nella crescita culturale e scientifica di UCPI senza ingerenze con le competenze proprie e specifiche degli organi statutari;
- 5) una particolare attenzione all'incidenza della normativa sovranazionale e comunitaria nell'ordinamento interno, stante l'intervenuto mutamento delle gerarchie delle fonti e

- l'esigenza di un intervento politico diretto dell'avvocatura europea associata nel confronto con le istituzioni dell'Unione Europea;
- 6) la ripresa di una progettualità politica complessiva, attuando nuove e più incisive forme di interlocuzione politica, imponendo al "calendario" della politica i temi a noi cari per la realizzazione del giusto processo, senza limitarci al mero contrasto o condivisione di iniziative altrui;
  - 7) l'esigenza di porre fine ad una dannosa, oltre che inutile, contrapposizione con l'intera magistratura, ben diverso essendo il fisiologico contrasto con ANM sui temi di politica della giustizia e sui diktat che l'attuale dirigenza continua a frapporre ad ogni ipotesi di intervento riformatore;
  - 8) un "nuovo" linguaggio e nuove forme e modalità di comunicazione che consentano di tornare a parlare, memori dell'esperienza referendaria del 2000, all'intera opinione pubblica, con l'obiettivo di diffondere la cultura del processo e, nello specifico, dei diritti fondamentali che sono alla base del giusto processo;
  - 9) la ripresa dell'iniziativa sui temi fondamentali dell'accesso, della formazione, dell'aggiornamento e della specializzazione senza le quali non è possibile garantire effettività al diritto di difesa, allo scopo di pervenire quanto prima alla approvazione di una riforma dell'ordinamento professionale, attesa da decenni, che ponga al centro la tutela non della categoria, ma dell'indagato, dell'imputato o della parte offesa;
  - 10) l'immediata sospensione della norma transitoria del regolamento UCPI sulle specializzazioni ed una rivisitazione dell'intera struttura regolamentare, da discutersi nell'ambito di un incontro con tutte le Camere penali;
  - 11) il pieno ripristino e valorizzazione delle "nostre" scuole di tecnica e deontologia del penalista, contribuendo, con iniziative di coordinamento e non di imposizione o peggio di soppressione, ad elevarne il livello, con attenzione alle esigenze dei giovani avvocati;
  - 12) il ridimensionamento della s.r.l. GNOSIS FORENSE ad entità utile solo sotto il profilo logistico organizzativo e fiscale, evitando che l'iniziativa politica di UCPI sul tema della specializzazione e delle scuole venga dettata dal CdA della s.r.l.
  - 13) l'esigenza di una netta inversione di tendenza nelle scelte operative e nelle modalità di intervento.

Con i migliori saluti

Domenico Battista

**XIII CONGRESSO ORDINARIO DELL'UNIONE  
DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**

**(Palermo 1/3 OTTOBRE 2010)**

**UN GIUDICE GARANTE**

**UN AVVOCATO FORTE**

**CONTRO LA DERIVA DELLE  
GARANZIE**

**Presentazione ed illustrazione di un programma per l'UNIONE  
DELLE CAMERE PENALI ITALIANE per il biennio 2010/2012**

**"VERSO IL FUTURO NEL SEGNO DELLA  
CONTINUITA' CON I NOSTRI VALORI E  
PER UNA INVERSIONE DI TENDENZA NEL  
METODO OPERATIVO "**

**Domenico BATTISTA**

## **INDICE**

### 1) Premessa

### 2) L'organizzazione e l'assetto interno di UCPI

- a) Il recupero di un giusto equilibrio tra Unione e Camere Penali territoriali
- b) Una miglior informazione per rendere tempestivamente note le iniziative di UCPI e sollecitare la partecipazione
- c) Una sede "vissuta"
- d) Un Centro studi organizzato e partecipato, di forte contenuto scientifico culturale, ma privo di responsabilità politiche dirette o indirette
- e) I seminari tematici
- f) Gli "Osservatori"

### 3) L'interlocuzione politica di UCPI

### 4) Unione Europea e normativa sovranazionale

### 5) La riforma del codice penale e del sistema sanzionatorio

- a) Il diritto penale minimo per superare l'attuale discrezionalità di fatto dell'azione penale e quale mezzo per rendere effettivo il diritto alla prova (artt.187 e 190 c.p.p.)
- b) Il sistema sanzionatorio ed il problema carcere

### 6) L'attuazione dell'art.111 della Costituzione e la riforma dell'ordinamento giudiziario

### 7) La riforma dell'ordinamento professionale

- a) La formazione, la specializzazione, l'aggiornamento
- b) Le scuole UCPI e la s.r.l. Gnosis forense

### 8) L'adeguamento del codice di procedura penale agli artt. 111 e 117 della Costituzione

### 9) Considerazioni conclusive

# 1) Premessa

*(Difendo per nomina d'ufficio. Enunciata, così, la mia legittimazione in questo dibattito, debbo subito dichiarare che la specificazione "d'ufficio" è da me considerata una mera formalità processuale. Chi vi parla, dunque, è solo e soltanto il difensore, nella sua accezione e nella sua estrinsecazione più ampia, nella pienezza delle sue prerogative e nella tensione del più doveroso impegno professionale. Credo fermamente nel principio della difesa inviolabile sancito dalla Costituzione come garanzia dell'interesse della collettività al processo giusto che si realizza soltanto nella dialettica delle parti, cioè nel regolare contraddittorio "ad armi pari" fra accusa e difesa. Il diritto al processo giusto deve essere, dunque, riconosciuto a tutti – indistintamente – parendomi aberrante, oltre che moralmente irricevibile, un processo differenziato a seconda delle categorie degli imputati o dei reati che a costoro vengono contestati. Dico questo perché già si profilano all'orizzonte le avvisaglie, cupe e gravide di barbarie, dei cosiddetti "processi alternativi". E non è senza significato che, proprio da questo banco ed in questo processo, un difensore tout court, quale ho l'onore di essere e di sentirmi, affermi che l'autentica risposta civile alla violenza ed al terrorismo consiste nel garantire un processo giusto, e quindi il pieno contraddittorio, anche a chi si è posto, di fronte all'ordinamento, in termini di ribellione: questo è lo Stato di diritto, praticato e non recitato; questo è ciò che distingue la civiltà dalla barbarie. Non sono e mi rifiuto di essere, perciò, un "convitato di pietra")*

(Avv. Vittorio Battista, processo per la strage di via Fani, **1983**)

Prima di entrare nel vivo dell'illustrazione del programma che, in conformità con le previsioni statutarie, presento all'attenzione ed approvazione del Congresso ed a sostegno della mia candidatura, ritengo opportuno svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.

Già nella lettera diretta ai Presidenti delle Camere penali ed ai soci ad esse iscritti per presentare e per dare notizia della mia intenzione, ho inteso assegnare un "titolo" alle linee di indirizzo generale; non si è trattato di una scelta casuale.

Costituisce, invero, mia ferma convinzione l'esigenza per le Camere penali di proiettare il proprio campo di iniziativa verso **nuovi e più estesi ambiti**, rimanendo, peraltro, contemporaneamente **radicata ai principi ed ai valori generali** che hanno fin qui

contribuito a tenerci uniti e che costituiscono il collante per lavorare per obiettivi prefissati e ben delineati.<sup>1</sup>

Il riferimento alla rivendicazione del ruolo e della funzione dell'Avvocato penalista anche negli anni bui del terrorismo, contenuto nell'incipit di questo programma, non vuole essere solo un ricordo – pur, come si comprenderà, fortissimo – di tipo personale e familiare; è soprattutto un preciso richiamo alla *nostra* capacità di effettivamente e concretamente manifestarci come “soggetto politico”; tanto è accaduto perché ci siamo posti, in ogni tempo ed in ogni circostanza, così come in qualsiasi frangente ed occasione di esercizio della giurisdizione, nella non facile posizione di “baluardo” per il rispetto dello Stato di diritto: ieri, come oggi (e come certamente domani) la vitalità e peculiarità delle nostre associazioni federate trova linfa principalmente in questo legame che tutti noi Avvocati penalisti sentiamo come comune e condiviso e dal quale non intendiamo deflettere, pena il venire meno del motivo della stessa esistenza delle Camere penali.

Una seconda riflessione appare doverosa: è netta la sensazione in molti di noi che il XIII Congresso ordinario dell'Unione delle Camere penali italiane riveste (e rivestirà) una particolare importanza nella “*storia*” della Associazione.

Non si tratta solo di nominare un Presidente e di approvarne il suo programma predisposto e presentato a norma di statuto: le Camere penali territoriali, e per esse i loro delegati, per una serie di motivi che cercherò di illustrare (e che in buona parte ho già evidenziato nella mia lettera del 6 giugno 2010, della quale questa relazione costituisce il naturale sviluppo ed integrazione) si trovano nella condizione di dover effettuare una scelta tra due diversi modi – per alcuni aspetti addirittura opposti – di concepire l'assetto associativo; l'opzione per una o l'altra direzione determinerà sicuramente diverse strade in quel “futuro” verso il quale siamo necessariamente proiettati.

Occorre, dunque, che (*in una situazione di forte crisi anche di democrazia interna sia in UCPI che nelle Camere penali*) tutti siano consapevoli di tale momento di svolta e degli **effetti** che si potranno determinare nel prevalere di una o dell'altra direzione di marcia.

L'esistenza di una pluralità di candidature costituisce un momento certamente positivo per la “*democrazia*” interna, ponendo a confronto diverse tesi e determinando l'esigenza (*proprio nel rispetto delle tanto declamate, ma spesso disattese, scelte statutarie di Alghero!*) di un franco dibattito congressuale, ma anche pregressuale.

---

<sup>1</sup> Principi e scopi che sono “codificati” nell'articolo 2 del nostro Statuto (che, è bene ricordarlo soprattutto in questa occasione, ha “resistito” al tentativo, manifestatosi in modo concreto nel 2005, durante il congresso straordinario svoltosi a Napoli, di un vero e proprio “mutamento dell'oggetto sociale” in versione sindacale): a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica; b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa; d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione; e) vigilare sulla corretta applicazione della legge; f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo

Laddove non dovessero essere neppure informati i soci e non venisse rispettata la funzione essenziale delle assemblee locali, ci troveremmo in presenza non solo di una violazione formale degli statuti, ma di perdita del motivo stesso di esistenza delle Camere penali.

Deve essere, peraltro, a tutti chiaro che **la contrapposizione non è di carattere personale**, ma è nata e si è sviluppata perché esistono (come, in particolare, è emerso e si è evidenziato in modo netto nell'ultimo anno) **due modi diversi di concepire l'equilibrio organizzativo** – ma per ciò stesso anche politico - **interno ad UCPI**.

In modo del tutto approssimativo, ma certamente utile da un punto di vista esemplificativo, constato (e ritengo, quindi, di poter affermare) che talune scelte operative hanno finito per mettere in discussione (se non altro di fatto) lo stesso assetto federativo dell'Unione delle Camere penali.

E', a mio avviso, in atto una **progressiva trasformazione** di fatto della "**federazione delle Camere penali**" in una "**associazione di Avvocati penalisti**", con la conseguente naturale assunzione da parte degli organi rappresentativi di una posizione di vertice che, inevitabilmente, **limita e condiziona l'autonomia e l'indipendenza delle Camere territoriali** (soprattutto di quelle numericamente meno rappresentative) e rende sempre più difficile il confronto ed il controllo politico non solo - o non soltanto - sulle scelte di fondo, ma anche e soprattutto (ed è un aspetto affatto secondario e trascurabile!) **sul metodo e sui percorsi concreti di attuazione dei programmi**.

**Secondo taluni** – e tra questi, sempre secondo la mia opinione, certamente i componenti della Giunta uscente ed il mio Contraddittore – si tratta di una opzione resa necessaria dalla "nuova" e certamente "diversa" platea rappresentata dalla profonda trasformazione dell'intero mondo dell'avvocatura e da conseguenti "nuovi" campi di azione, che richiedono approcci diversi ed in taluni casi necessariamente centralizzati.

**Secondo altri** – e ritengo di potermi collocare in questa direzione – **le pur necessarie trasformazioni ed innovazioni** non possono prescindere dalla **qualità di autonomo soggetto politico** rappresentato dalle **singole** Camere penali, che, nell'ambito statutariamente prefissato e delimitato, **non** sono chiamate ad un ruolo meramente "**servente**" di scelte calate dall'alto e fortemente condizionanti; il progressivo distacco obiettivamente determinatosi tra "**vertice**" e "**base**" non solo **a livello nazionale**, ma **anche a livello locale**, **esiste** e deve, quindi, essere **analizzato** e **compreso** per trovarne le ragioni ed una loro conseguenziale possibile soluzione.

Non è un problema di rispetto dello Statuto, ma di **scelte di metodo di lavoro e di intervento**; continuare di questo passo, non accettando o rifiutando un momento di riflessione, può alimentare ulteriori tensioni, ampliare una pericolosa china di autoreferenzialità associativa e determinare una definitiva perdita della "forza" di base, la cui esistenza è determinante per affrontare i nuovi ed ancor più gravosi compiti che si sono manifestati negli ultimi anni. Rimanendo in ambito esemplificativo, **per costruire le necessarie sovraelevazioni dobbiamo rinforzare le già scricchianti fondamenta!**

Ove il Congresso – massimo momento di confronto politico interno - si dovesse ridurre ad una mera ratifica di accordi di vertice assunti senza neppure un preventivo dibattito locale (talvolta assente finanche in occasione dell'elezione dei delegati!), la **crisi** non tanto di

adesione, quanto di **concreta partecipazione** (soprattutto delle “nuove leve”) rischierebbe di assumere carattere irreversibile!

Non deve dunque apparire un fuor d’opera la circostanza che, invertendo la tradizionale impostazione delle relazioni programmatiche presentate dai candidati alla Presidenza, verrà, in questa sede, affrontato prioritariamente il tema degli assetti interni associativi, mentre solo nei successivi capitoli verranno individuate e sviluppate (ancorché con la necessaria sintesi) le specifiche linee del programma politico generale per il prossimo biennio.

Concludo la premessa con un’ultima annotazione: questa relazione nasce grazie al contributo di una “squadra” che, fin nelle fasi del suo progressivo nascere, ha maturato una forte coesione non nella pura e semplice, ancorché pur sempre necessaria, comune “corsa” elettorale, ma nella **condivisione** delle linee di indirizzo e della correlata analisi politica

- sia sugli accadimenti interni della vita di UCPI
- sia sulle modalità di intervento nei vari “settori” che una associazione di avvocati penalisti (depositaria di un progetto politico complessivo di riforma della giustizia penale) non può, nel prossimo biennio, trascurare.

A loro, quindi, un mio particolare ringraziamento, che prescinde totalmente dall’esito, che pur ovviamente auspichiamo positivo, della nostra iniziativa.

## **2) L’organizzazione e l’assetto interno di UCPI**

### **a) Il recupero di un giusto equilibrio tra Unione e Camere Penali territoriali**

Potrà sembrare fin troppo ovvio ribadire che UCPI è una federazione di Camere penali territoriali e che ha assunto nel tempo, conquistandola sul campo, la qualità di “soggetto politico”; occorre invece precisarlo per evidenziare che **anche le Camere penali territoriali** hanno acquisito (e devono assolutamente mantenere) la loro individuale “soggettività politica”.

Non si tratta solo di petizioni di principio: svolgere un ruolo ed una funzione politica sull’assetto della giustizia penale significa, invero, non soltanto avere e mantenere una interlocuzione con gli altri soggetti della “politica” (compito necessariamente demandato, nel momento della richiesta di adesione e dell’accettazione del suo statuto, all’Unione), ma anche svolgere **un ruolo, altrettanto “politico”, di propaganda e di ricerca di adesioni sul territorio**, tra gli avvocati che esercitano il settore penale e tra coloro che sono interessati al tema della giustizia penale.

Il recupero o, come è stato autorevolmente ricordato, la “rivitalizzazione” delle Camere penali territoriali passa dunque, in primo luogo, **dalla esplicita riconferma del riconoscimento della loro qualità di autonomo soggetto politico**, con un collegamento con il centro che, proprio per questo motivo, **non può essere concepito quale subalterno, o addirittura meramente servente** e, quindi, per entrare nel concreto e nell’attualità, **con assoluta discontinuità** sulle scelte operative e sul metodo di impostazione dell’attuazione del programma che ha caratterizzato gli ultimi anni.

La “*storia*” di UCPI ci insegna che l’autonomia “politica” delle singole Camere penali sui temi non espressamente delegati all’Unione - o dei quali l’Unione non ha l’esclusiva - ha consentito da un lato la crescita sul territorio, dall’altra quel necessario confronto (esaltato in sede statutaria dal **ruolo e dalla funzione attribuita al Consiglio delle Camere penali**) che è essenziale per lo sviluppo democratico e culturale di una associazione peculiare come quella di cui noi tutti ci onoriamo di far parte.<sup>2</sup>  
Perché è in **crisi** il rapporto “**vertice/base**”?<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ho scritto nella lettera del giugno 2010 di presentazione della candidatura “**UCPI**, superata ormai da qualche anno la “*maggiore età*”, sta negli ultimi tempi vivendo un momento “particolare”, proprio legato alla sua riconosciuta rappresentanza non tanto dell’Avvocatura in quanto tale, ma dei valori che essa è chiamata a tutelare. L’acquisita “**soggettività politica**” la rende, infatti, protagonista attiva in tutte le scelte che riguardano, direttamente, ma anche indirettamente (*cf. ad esempio l’ordinamento professionale*), il “*pianeta*” della giustizia penale, con una richiesta (ed una correlata esigenza) sempre più intensa di **contribuire con proprie “proposte” ed “elaborazioni”** a risolvere i nodi di un sistema che vive ormai da troppo tempo una profonda crisi (...). Se da una parte questa constatazione sul “*ruolo*” di **UCPI** e questo “*riconoscimento*” di una conquista acquisita sul campo è, per noi tutti, motivo di orgoglio e di soddisfazione, occorre non sottovalutare **l’oggettivo rischio che una tale crescita esponenziale può comportare**. “**Rischio**” destinato ad accentuarsi se le nostre attuali e future iniziative non saranno supportate da una “**forza organizzativa interna**” centrale ma, soprattutto territoriale, e da una “**concreta ed effettiva partecipazione di base**”, capace di far fronte – anche con un progressivo e fisiologico ricambio generazionale – ai molteplici impegni cui siamo e saremo chiamati. (...) Da oltre venti anni gli Avvocati penalisti (di ogni parte politica) hanno trovato un “**comune sentire**” ed il loro “*collante*” nella condivisione dei principi del giusto processo; proprio questo ha consentito – **caso unico** nel quadro politico – di elaborare un progetto condiviso, coerente, complessivo e, quindi, per quanto possibile, in grado, ove attuato, di trovare soluzioni di sistema concrete, effettive ed idonee a superare la “crisi” della giustizia penale. Questo è accaduto, in particolare, **nel campo giusprocessualistico**: le Camere penali, proprio in base alla individuazione nel concreto del significato e dei parametri oggettivi del “**giusto processo**”, consapevoli che la “**qualità delle regole processuali**” è quella che consente – o, di converso, non consente – il rispetto effettivo dei diritti fondamentali, hanno dato forza propulsiva alla nascita e sviluppo della “*loro*” Unione, indirizzando l’impegno:

- in un primo tempo all’introduzione del processo accusatorio,
- in successiva battuta alla difesa delle regole di tale forma processuale contro gli “*orfani dell’inquisitorio*”, pronti a fare capolino dietro ogni “*emergenza*”,
- in terzo luogo, all’esito delle note sentenze della Corte Costituzionale del 1992, del 1995 e del 1998, “lottando” per la trasposizione in Costituzione dei principi del giusto processo,
- attualmente per rendere concreti tali principi mediante una legislazione ordinaria ad essi coerente.

Per progredire occorre mantenere, rinforzare, ma, al tempo stesso, ravvivare ed aggiornare questo **DNA unificante**; solo in questo modo e con questa prospettiva sarà realmente possibile **proiettare nel “futuro” i valori di ieri e di oggi.**

<sup>3</sup> Vecchio problema di oggi, se addirittura ( e può sembrare paradossale) l’attuale presidente uscente di UCPI, all’epoca (2001) nella diversa veste di presidente della Camera penale di Milano, si rese promotore di una proposta di modifica statutaria, non accolta dal congresso di Roma, che avrebbe fortemente ridotto l’assetto presidenziale. Problema che oggi, come emerge dal dibattito pregressuale, appare acuito soprattutto dopo la decisione in ordine alla costituzione di una s.r.l. ed all’emanazione dei regolamenti sulle scuole e sulla specializzazione.

Paradossalmente l'equilibrio si è incrinato proprio nel momento in cui, per merito (e certamente non per demerito) dei vari Presidenti e delle rispettive Giunte, è cresciuta la "forza politica" di UCPI: la sempre maggiore capacità di interlocuzione con la politica, con i media, con la magistratura, ha di fatto positivamente ampliato la forza d'urto dell'associazione ma, nel contempo, ha indirettamente determinato una riduzione di quella vivacità culturale e politica a livello territoriale che aveva caratterizzato i primi anni di vita dell'Unione.

Una conferma di tale analisi è desumibile dal dato obiettivo del riemergere di una rinnovata vitalità politica delle Camere penali allorché affiorano temi territoriali: si constata, in questi casi, la capacità di trovare forme di aggregazione, di adesione, ma soprattutto di partecipazione pari a quelle di momenti "epici" dei primi passi di UCPI, (anche lo strumento della "astensione", ormai logorato a livello nazionale per le improvide iniziative di natura prettamente corporativa o sindacale di sedicenti organismi di rappresentanza unitaria, ha trovato nuova linfa in manifestazioni di carattere locale, su temi, quindi, sentiti e direttamente vissuti dagli avvocati nella esperienza professionale di difensori).

Si è inoltre determinato un ulteriore mutamento: le Camere penali, in buona parte distolte o non direttamente coinvolte, per quanto sopra detto, da iniziative sui temi politici generali e chiamate sempre più di rado ad una effettiva e concreta partecipazione alle iniziative politiche di UCPI (*il pensiero va a manifestazioni e convegni nei quali la possibilità di intervento è divenuta sempre più scarsa, fino quasi ad annullarsi*), hanno mantenuto il contatto con la propria "base" locale concentrandolo sempre di più sul tema della formazione e della specializzazione attraverso le "nostre" scuole.<sup>4</sup>

Uso non a caso – e con orgoglio ! - l'espressione "nostre scuole" perché le iniziative di UCPI e delle Camere penali sul tema della formazione, dell'aggiornamento e della specializzazione sono certamente totalmente diverse da altre esperienze, ancorché valide, organizzate in ambito accademico o da altre associazioni ed istituzioni forensi: non scuole nel significato classico del termine, ma corsi al tempo stesso, trattandosi di connubio per noi inscindibile, di tecnica e di deontologia del penalista.

Grande e riconosciuto merito deve essere dato a tutti coloro che, ad ogni livello, nella più numerosa, come nella più piccola Camera penale, hanno, solo per passione e dedizione e senza alcun tornaconto, fornito un contributo alla crescita del nostro "sistema" formativo. Tramite l'organizzazione sempre più diffusa di "scuole" o "corsi" e per le peculiari modalità delle "conversazioni" (ancorché, per comodità di linguaggio, definite "lezioni") si è, infatti, permesso di "diffondere"

- il "nostro" modo di essere avvocati penalisti,

---

<sup>4</sup> Chi ha avuto, nel corso degli anni, esperienza della vita associativa, non può non ricordare che, in passato, il "coinvolgimento" dei colleghi – soprattutto di quelli più giovani – avveniva per lo più nel corso di assemblee, nella frequentazione della sede, in dibattiti improvvisati nelle interminabili attese dell'inizio della propria udienza. Era certamente diversa la "platea", gli avvocati effettivamente penalisti si conoscevano e si riconoscevano, il numero limitato consentiva anche un diverso approccio alle varie tematiche. Con il passare del tempo l'asse si è gradualmente spostato ed il vero momento di incontro tra "vecchi" e "nuovi" penalisti è stato rappresentato dalle "nostre" scuole.

- la **“nostra”** concezione del ruolo e della funzione di un avvocato **“effettivo”** nel processo penale,
- la **“nostra”** specifica deontologia (che significa in primo luogo consapevolezza dell’ampiezza e dell’essenzialità del diritto di difesa e del conseguente modo di esercitarlo),
- in una parola il **“nostro”** specifico DNA.

Una esperienza che non può essere brutalmente ed improvvisamente **“buttata alle ortiche”**, con i metodi ai quali abbiamo assistito, ancorché per l’esigenza di un giusto tentativo di miglioramento complessivo della loro organizzazione!

Non è un caso che buona parte della **“nostra”** attuale “classe dirigente” si sia avvicinata all’associazione ed è cresciuta proprio nell’ambito dell’esperienza di queste scuole, che, non è superfluo sottolinearlo:

- **non** sono nate per rilasciare attestati, diplomi o “patenti”,
- **non** hanno lo scopo precipuo di sottoporci, nell’ambito della medesima organizzazione politica, ad un reciproco giudizio di “qualità”.

E’ anche questo un dato politico che va considerato ed analizzato (soprattutto in un momento nel quale l’esigenza di una migliore specializzazione potrà determinare adeguamenti, sotto alcuni profili anche rivoluzionari, ma che, proprio per questo motivo, esigono attente valutazioni sul loro impatto).

Chi (per motivi di età o perché ancora lontano dall’esperienza attiva nell’associazione) non ha vissuto i tempi che hanno preceduto la riforma del 2001 e la modifica dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, probabilmente non è in grado di rendersi conto **di come e sulla base di quanto lavoro di tanti si è arrivati a quel riconoscimento legislativo, che ancora oggi ci inorgoglisce e ci responsabilizza!**

Orbene non vi è dubbio che proprio tale “campo di azione” delle Camere penali territoriali, **con caratteristiche anche politiche, non può essere soppresso né svilito**, pena il rischio – manifestatosi in modo concreto negli ultimi mesi – di privare il territorio di questi momenti di aggregazione divenuti spesso determinanti a livello locale: non significa voler lasciare andare ciascuno per la propria strada ! **Ma una cosa è il concetto di “coordinamento”, altro quello di “subordinazione” !!**

Anche per questo motivo le **scelte** sull’assetto futuro - in particolare nei rapporti tra centro e realtà locali federate - devono essere profondamente meditate e valutate in tutte le loro implicazioni, avendo **contezza e consapevolezza delle trasformazioni in atto:**

- è giusto che “scelga” per la prosecuzione del percorso in atto chi considera positivi gli effetti che inevitabilmente si determineranno;
- è altrettanto giusto che, pur nella ovvia necessità di adeguamenti e miglioramenti, **“si opponga”** al travolgente iter in corso chi teme – non per pessimismo, ma sulla base di una razionale disamina degli effetti a medio e lungo termine derivanti da precise scelte operative – che, senza adeguati correttivi e ricerca di nuovi equilibri, **si finisca magari per costruire un imponente sistema para accademico di elevato livello, ma con inevitabile affievolimento della soggettività politica.**

Nel concreto, non si intende porre in discussione l'ormai collaudata forma "presidenziale" propria di UCPI; al contrario occorre dare atto che proprio la diversa e peculiare capacità organizzativa, scaturita dalle scelte di Alghero, ha consentito l'assunzione di una sempre maggiore caratterizzazione politica e la tempestività di scelte di intervento.

Il punto è un altro. La forte caratterizzazione "presidenziale" trova ragione di essere e spinta democratica **nel vincolo programmatico**:

- a) il Congresso elegge un Presidente, non interviene sulla scelta dei componenti della Giunta e delle cariche ad essi affidate ed accetta nel contempo le linee programmatiche espresse dal neoeletto;
- b) il Presidente depositario di tanta libertà di azione, proprio in ragione di tale assetto, deve accettare (*e non ..... sopportare ...*) la critica politica, che è diretta conseguenza dell'ampia responsabilità politica, e deve sapersi confrontare con le altre componenti e gli altri organi dell'Unione.

Assume in questo assetto particolare importanza **il ruolo del Consiglio delle Camere penali** ed il necessario apporto anche di "scambio" consentito dalla partecipazione del Presidente di tale Consiglio alle riunioni della Giunta: è, infatti, evidente che una cosa è il programma, **altre sono le modalità e scelte operative concrete di attuazione del programma** (così come, naturalmente, le nuove linee di indirizzo determinate dalle contingenze della "politica" o dalle iniziative legislative).

Il Consiglio delle Camere penali non ha compiti "sostitutivi" del Presidente e della Giunta, ma **non può neppure essere considerato luogo di mero passivo ascolto**.

Organi di UCPI sono il Presidente e la sua Giunta, il Consiglio delle Camere penali ed il Congresso.

Tra questi, **l'unico organo permanente** è proprio il Consiglio delle Camere penali, voluto come espressione di tutte le Camere penali **in forma paritaria** (ove, per il principio di "una Camera, un voto", a prescindere dalla consistenza numerica, la più piccola Camera penale **ha la medesima dignità e valenza politica della più grande**). Il Consiglio è conseguenzialmente la massima espressione permanente della elaborazione politica di UCPI, **organo di raccordo** necessario tra le decisioni e scelte programmatiche congressuali e **l'attuazione concreta** dell'indirizzo politico dell'associazione operata dal Presidente e dalla Giunta, nonché luogo di necessario confronto sulle questioni eventualmente non incluse nel programma e sulle modalità di attuazione delle enunciazioni che, inevitabilmente, sono spesso generiche o aperte.

Le riunioni del Consiglio – alle quali dovrebbero assistere, per quanto possibile, anche tutti i componenti della Giunta – hanno l'esigenza di essere momenti **di vero approfondimento**, di **effettiva consultazione**: luogo ove, ferma la potestà decisionale (correlata alla responsabilità politica), il Presidente dell'Unione è chiamato non solo ad esporre ed aggiornare, ma anche ad **ascoltare** la voce delle Camere penali.

E' evidente che solo in questo modo (*cercando sul piano operativo di far assumere a queste riunioni una cadenza un minimo prefissata e coordinata con le attività della giunta*)

si potrà tentare di recuperare l'attuale oggettiva scarsa partecipazione: **poche le "presenze" effettive e costanti, troppe le presenze per delega**<sup>5</sup>

L'eliminazione o la riduzione del distacco tra vertice e base deve costituire uno degli obiettivi primari che dovrà perseguire chiunque verrà chiamato dal congresso a svolgere funzioni dirigenziali. **Occorre una forte, visibile, decisa inversione di tendenza!**

### **b) Una miglior informazione per rendere tempestivamente note le iniziative di UCPI e sollecitare la partecipazione.**

E' sicuramente frustrante, nell'ambito di una attività associativa, "fare" molto, dedicare grande impegno alle iniziative che devono essere assunte, e, ciò nonostante, sentirsi sottoposti a critica: **tuttavia il confronto è fisiologico** in un contesto politico e non deve essere vissuto come "lesa maestà".<sup>6</sup>

Non di rado, peraltro, è emerso – e si tratta di un problema risalente nel tempo – che la pur legittima critica era determinata da una non chiara conoscenza degli eventi o delle motivazioni delle decisioni assunte. Un ulteriore limite alla "partecipazione" effettiva e motivata è, dunque, rappresentato dalla "**informazione**".

Sul punto, grazie anche ai progressi tecnici e alla sempre più efficiente organizzazione degli uffici di segreteria, sono stati fatti passi da gigante: ma altro ancora occorre fare, se è vero, come è purtroppo vero, che in occasioni di astensioni nazionali, è stata constatata una ignoranza finanche delle ragioni della protesta; è sicuramente un demerito di chi non legge deliberati o comunicati stampa, ma evidentemente occorre fare di più.

Il sito internet costituisce sotto tale profilo un mezzo che va ulteriormente rivalutato, offrendo anche strumenti per una maggiore "partecipazione" ed una adeguata "conoscenza".

La **rivista Camerepen@lionline** è da troppo tempo un banner inutilizzato (da poco finanche scomparso), mentre voleva e poteva essere il luogo di intervento privilegiato delle opinioni delle Camere penali e dei soci.

Non esiste più **una rivista cartacea** (la cui importanza si comprende anche solo con la mera rilettura della collezione della prestigiosa "*La Difesa penale*" o del "*Notiziario*").

Il forum perde colpi.

Non abbiamo più un annuario degli iscritti, neppure in formato dvd.

---

<sup>5</sup> Se molti, poco importa se a torto o a ragione, ritengono inutile finanche presenziare alle riunioni del Consiglio, la ragione è forse da ricercare in una sensazione diffusa di inutilità di tale partecipazione; il ché, purtroppo, produce un effetto a catena; perché laddove non si è personalmente presenti, non si è neppure in grado di riferire al proprio direttivo ed ai propri soci le novità.

<sup>6</sup> Né, come simpaticamente ho sentito dire nel corso di un recente convegno, deve continuare "*la sensazione che qualsiasi critica venga vissuta con sindrome della cittadella assediata ed etichettatura del dissenziente*"

Il banner del Centro studi è praticamente inutilizzato, così come quello che dovrebbe (devo, purtroppo, in questo caso usare il condizionale) essere dedicato all'Unione Europea.

Ottima l'iniziativa della Rassegna stampa (anche se caratterizzata, probabilmente a causa dell'impostazione tecnica della ricerca, dall'assenza di una serie di editoriali sul tema della giustizia).

Altrettanto importanti i banner che raccolgono tutto il materiale in tema di specializzazione, di formazione, di disegni di legge di interesse.

L'informatica apre anche nuove prospettive e forme di comunicazione interna ed esterna: tutto andrà studiato per agevolare la comunicazione ed indurre partecipazione e capacità di intervento, nonché per veicolare notizie.<sup>7</sup>

### **c) Una sede "vissuta"**

Quanto sopra peraltro costituisce solo una minima parte di quanto necessario fare per ricostruire un vitale e proficuo rapporto effettivamente partecipativo alla vita dell'Unione.

Ho già scritto nella lettera del giugno 2010 della necessità di una sede in luogo facilmente accessibile a tutti gli Avvocati soci delle Camere penali; ma la sede, per essere tale, deve essere anche un luogo vissuto, dove chiunque, trovandosi nella capitale, possa accedere per ricevere informazioni, materiale o anche per necessità di consultazione.<sup>8</sup>

Ma nella "sede", ove possibile, occorre anche far convergere le varie attività di studio e di riunione (Consiglio Camere penali, Centro studi, Osservatori) ed anche alcune delle attività delle scuole (*argomento, quest'ultimo, che per la sua complessità verrà trattato in separato capitolo, unitamente al tema della riforma dell'ordinamento professionale*)

### **d) Un Centro studi organizzato e partecipato, di forte contenuto scientifico/culturale, ma privo di responsabilità politiche dirette o indirette**

---

<sup>7</sup> E' vero che gli organi di informazione tradizionali dedicano poco spazio alle iniziative delle Camere penali, mentre sono particolarmente disposti a dare sproporzionata enfasi ad ogni doglianza della magistratura associata. E' altrettanto vero, peraltro, che, se non si produce una "**notizia**", non si ha titolo per lamentare scarsa attenzione. Né comunque occorre subire l'ossessione tipica della società in cui viviamo di comunque apparire, sia perché non è questo il nostro scopo od interesse, sia perché, pur di essere meramente menzionati, si rischia l'autogoal di organizzare eventi ... e di far "*apparire*" gli invitati di turno.

<sup>8</sup> "**La sede di UCPI, che non può continuare ad essere – anche in conseguenza della sua dislocazione - un luogo inaccessibile e che dovrà - previo, se economicamente possibile, trasferimento in luogo prossimo alla sede della Corte di Cassazione - diventare la casa degli avvocati penalisti, luogo di incontro, di scambio di idee, di acquisizione di materiali**"

Sempre in questa ottica, occorre ripensare ad un **vero** ed **effettivo** Centro studi, **stabilmente strutturato**: la realtà attuale è sotto gli occhi di tutti e, d'altra parte, è sufficiente la constatazione della inesistenza di fatto di riunioni del Consiglio Direttivo<sup>9</sup>

Nella realtà il Centro studi in quanto tale non ha ancora una volta avuto alcun concreto ed organico avvio ed ha finito per trasformarsi, occasionalmente, in "Ufficio legislativo".

Assume certamente un **ruolo improprio** (comunque potenzialmente confliggente con le previsioni statutarie) un Centro studi che, anziché coltivare la funzione di supporto scientifico all'attività politica propria del Presidente e della Giunta, viene delegato **direttamente nell'attività di iniziativa**: ciò non soltanto perché, con siffatta organizzazione, si crea un **meccanismo di partecipazione di fatto all'attività deliberativa della Giunta**, ma anche perché si finisce per estendere tale delega anche alla presentazione all'esterno (per esempio con la partecipazione agli incontri in Commissione giustizia) della "politica" di UCPI.

Il Congresso di Napoli ha fornito determinate direttive. Il Presidente e la Giunta dell'epoca le hanno attuate mediante un regolamento. Appare necessario, alla luce dell'esperienza di cinque anni e delle problematiche e carenze emerse, apportare alcuni correttivi regolamentari per rendere il Centro studi in grado di assolvere il suo proprio, specifico ed essenziale compito; nel contempo un Centro così strutturato potrà svolgere un ruolo vitale per la "rivitalizzazione" delle Camere penali e per il coinvolgimento di un crescente numero di Avvocati penalisti specializzati.

Entrando nello specifico, un Centro studi collegato ad una associazione politica ha certamente una funzione diversa dall'attività di ricerca scientifica propria dell'Accademia. Deve, dunque, essere diretto da un **Responsabile** e da membri del **Consiglio Direttivo** che siano **Avvocati attivi nel campo della professione** e, quindi, in grado di unire, alle necessarie capacità scientifiche, l'apporto di esperienza che soltanto la frequentazione quotidiana delle aule giudiziarie può consentire.

Nello stesso tempo il Centro studi deve dotarsi di **una sia pur minima struttura organizzativa**, che consenta agli avvocati penalisti di avere dei punti di riferimento ed ai costituendi gruppi di lavoro di acquisire nuove esperienze anche nell'ambito di un ricambio generazionale.

Sotto questo profilo sarà certo opportuna **l'individuazione anche di referenti regionali o distrettuali**, che, grazie alla loro vicinanza con le Camere penali, agevolino sia la necessaria trasmigrazione di idee, vitale per ogni attività di ricerca scientifica, che il contatto con Colleghi realmente interessati allo sviluppo di tale attività.

In sintesi un Centro studi così concepito consentirebbe al tempo stesso :

- a) una maggiore partecipazione alla vita dell'Associazione
- b) una sorta di "miniera" da utilizzare, occorrendo ed in caso di condivisione, da parte di chi ha la rappresentanza politica di UCPI

---

<sup>9</sup> Il Consiglio Direttivo del Centro Marongiu, secondo il vigente regolamento emanato dopo il Congresso di Napoli del 2005, è nominato per la metà dal Presidente e dalla Giunta e per l'altra metà dal Consiglio: non si hanno notizie di riunioni plenarie (neppure in occasione delle pur delicate nomine dei componenti del Comitato scientifico della scuola di alta formazione!!).

- c) un nuova e diversa impostazione di rapporti con tutta l'Accademia, ugualmente essenziale, nelle rispettive autonomie e nella diversità degli obiettivi, per una associazione politico culturale che da tempo ha superato la soglia della maggiore età.<sup>10</sup>
- d) di uscire dalle **situazioni equivoche**, poiché, lo ribadisco, **“il momento della scelta politica e della rappresentazione esterna di tali scelte non può che competere al Presidente ed alla Giunta nel suo complesso, pena il rischio di sovrapposizioni o di confusioni”**.

### **e) I seminari tematici**

Nella “storia” (che prima o poi qualcuno dovrà assumersi l'onere di scrivere) di UCPI momenti essenziali di crescita si sono avuti con iniziative di **“seminari tematici”**: così sono nati, a mero titolo esemplificativo, i **“nostri”** progetti sulle investigazioni difensive, sulle regole di comportamento nelle investigazioni difensive, sulla difesa di ufficio, sul patrocinio per i non abbienti.

Questo tipo di incontri contribuisce ad approfondire l'oggetto di nuove tematiche di intervento ed a sviluppare quel necessario libero preliminare confronto sulle scelte che dovranno essere effettuate:

- le proposte in tema di difesa di ufficio, per esempio, sono nate dallo studio sinergico di alcune Camere penali, del Consiglio, della Giunta, anche con forti contrapposizioni, ed hanno trovato un momento di amalgama nello storico convegno di Rapallo del novembre 2008, i cui elaborati sono stati utilizzati in plurimi disegni di legge;
- il tema delle investigazioni difensive (già frutto di ampio dibattito nella commissione Pisapia, non potendo trovare soddisfazione ed adesione nell'avvocatura più illuminata l'originario articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice del 1988) ha trovato sbocco propositivo in uno storico seminario svoltosi a Siracusa;
- la legge costituzionale sul giusto processo nasce da iniziative di UCPI ed ha trovato definitivo sbocco politico in un seminario organizzato dalla Camera penale di Reggio Emilia;
- il regolamento sulle investigazioni difensive **non è stato imposto**, ma è frutto di un primo necessario intervento di urgenza del presidente e della giunta in carica al momento dell'entrata in vigore della legge e di un successivo serrato seminario di confronto sui singoli articoli svoltosi a Roma con preziosa sinergia tra la Giunta ed il Consiglio.

---

<sup>10</sup> In occasione della partecipazione al convegno annuale dell'Associazione degli studiosi del processo penale nel settembre del 2008 ho iniziato esattamente in questi termini la mia relazione : *“Prima di entrare nel merito dell'argomento del “Faccia a faccia”, intendo anche io esprimere un sentito ringraziamento al professor Chiavario ed all'Associazione degli studiosi del processo penale, per avermi offerto questa opportunita` di salire su questo “ring”; permettetemi anche, preliminarmente, di salutare ed esprimere un augurio al professor Amodio (vorrei specificare al professore ed avvocato Ennio Amodio): lo faccio a titolo personale, ma anche (in questi giorni e` , purtroppo contestualmente, in corso il Congresso dell'Unione delle Camere penalia Parma) per espresso incarico del professor Dominiononi, Presidente dell'Unione delle Camere penali, del professor Frigo, Presidente emerito dell'Unione Camere penali, e dell'avvocato Carmelo Peluso, Presidente del Consiglio delle Camere penali; nel formulare gli auguri e le congratulazioni al professor Amodio per il suo incarico di nuovo presidente dell'Associazione, ritengo opportuno sottolineare l'esigenza di una continua osmosi, stante la necessita` del contributo scientifico dell'Associazione degli studiosi del processo penale anche per l'Avvocatura penalistica associata nelle Camere penali.”*

**Il sentire comune non nasce dal nulla e certo non matura con l'accettazione acritica di scelte calate improvvisamente dall'alto:** la condivisione consente il permanere di legittime diversità di opinioni, ma nell'ambito di un sempre proficuo dibattito culturale, tecnico e scientifico.<sup>11</sup>

## **f) Gli "Osservatori"**

Occorre continuare e, se possibile, migliorare l'esperienza sicuramente positiva dei c.d. "Osservatori".

Tramite gli ... "osservatori" .... è stato, infatti, tra l'altro, possibile acquisire una serie di dati oggettivi, di numeri, di tabelle, di conoscenze di fatti ed eventi, di forme di organizzazione (o di disorganizzazione) fornendo, senza interferire sulle scelte politiche del Presidente e della Giunta, elementi per denunciare le reali, spesso mascherate, ragioni della disfunzione della giustizia: si è dimostrato, in concreto, molto efficace sul piano mediatico e molto più proficuo su quello della denuncia politica fornire, a sostegno delle ragioni della protesta, dati ed indicazioni oggettive sui motivi reali dei continui rinvii delle udienze<sup>12</sup> o sulla realtà dell'ignobile e disumano sovraffollamento delle carceri.<sup>13</sup>

La responsabilità di coordinatore dell'Osservatorio sulla Cassazione ha consentito di prendere cognizione nel concreto di quel che da tempo constatavamo individualmente; è stato così possibile redigere un ampio documento (leggibile sul sito), ed utilizzarlo come base di discussione nel corso della sezione, specificamente dedicata all'argomento, durante il Congresso straordinario di Torino svoltosi nell'ottobre 2009.

E' riportata integralmente in nota la mozione approvata all'unanimità al termine del congresso: allo stato la delibera non ha avuto ancora concreta attuazione; nel programma per il prossimo biennio l'organizzazione di questo importante seminario tematico su questo tema – necessario quale base di partenza per successive iniziative politiche - **costituisce un mio obiettivo prioritario ed urgente.**<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Senza "condivisione" e "sentire comune" non saremmo andati avanti e non saremmo giunti al punto in cui siamo. L'obiettivo è continuare, adeguandoci al "futuro" che avanza, ma senza disancorarci dalle nostre radici politico culturali.

<sup>12</sup> Mi riferisco, in particolare, alla indagine condotta unitamente alla Eurispes prima, tramite la locale Camera penale, a Roma e, successivamente, in tutta Italia.

<sup>13</sup> La documentazione fornita dall'Osservatorio sul carcere ed i collegamenti che è stato possibile realizzare con altri operatori del settore o con altre associazioni che si occupano del tema **è risultato prezioso** anche per l'opera di denuncia collettiva delle condizioni di vita dei reclusi contrarie, oltre che al senso di umanità, alle disposizioni della CEDU (come è noto in una recente decisione della Corte di Strasburgo l'Italia è stata condannata per non avere assicurato lo spazio minimo vitale ad un detenuto). Ulteriori interessanti dati sono recentemente emersi nel corso del convegno dal significativo titolo di "Idee contro il disastro" promosso dalla **Camera penale di Roma**, che, tradizionalmente (cfr., ad esempio, l'iniziativa "Barriere di vetro" sull'articolo 41 bis) ha prestato molta attenzione al tema della privazione della libertà personale ed alle sue modalità.

<sup>14</sup> CONGRESSO STRAORDINARIO U.C.P.I. (Torino 2/4 ottobre 2009) MOZIONE IV SEZIONE DI LAVORO: "La Corte di Cassazione fra teorie e prassi non virtuose" (Coordinatori : Avv. Domenico Battista, responsabile dell'Osservatorio sulla Cassazione dell'U.C.P.I. e Avv. Roberto Tricoli, Presidente della Camera penale di Palermo).

L'esperienza ha, peraltro, consentito di appurare l'opportunità di una parziale modifica di tale Osservatorio, che dovrà assumere la nuova denominazione di "**Osservatorio sulle Corti**": occorrerà nominare, per evidenti necessità di coordinamento, un Responsabile generale di tale nuova struttura ed un Responsabile per ciascuna delle **4 sezioni**: una sulla organizzazione, struttura e giurisprudenza della **Corte Costituzionale**, le altre analoghe sulla **Corte di Cassazione**, sulla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** e sulla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**.

Esiste, infatti, soprattutto per effetto delle novità introdotte dalla modifica dell'articolo 117 della Costituzione (e dai conseguenti "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali") una sempre più evidente **interazione tra le decisioni delle 4 richiamate Corti**.

---

*"Il Congresso straordinario UCPI, richiamata l'analisi contenuta della relazione iniziale della IV sezione di lavoro dedicata a "La Corte di Cassazione fra teorie e prassi non virtuose" predisposta dall'Osservatorio sulla Cassazione, nonché la relazione finale, preso atto*

*1) che una Corte, alla quale è costituzionalmente demandato il controllo di legittimità, che giudica condizionata dalla valutazione degli effetti processuali che possono derivare dalla propria istituzionale attività di verifica dell'avvenuto rispetto delle norme di legge (e che, conseguentemente e paradossalmente, affronta con timore i ricorsi che deducono illegittimità) esercita una arbitraria ed illegittima ingerenza nell'indirizzo di politica giudiziaria e, quindi, viene meno all'essenza stessa del suo esistere e nega la propria funzione costituzionale; in definitiva, quindi, nega, violandola, la Costituzione.*

*2) che, allorché nel giudicare in sede di legittimità, l'interprete finisce per privilegiare e far prevalere i propri valori soggettivi, correggendo mediante interventi "creativi" la portata innovativa di riforme legislative non gradite ad esso singolo controllore – o, peggio, che, nel momento della loro elaborazione, sono state osteggiate in sede politica dall'associazione o dalla corrente dell'associazione cui l'interprete aderisce – sostituendo alla volontà del legislatore la volontà del singolo magistrato controllore, la Corte di Cassazione rischia di trasformarsi da giudice di legittimità a giudice di apparente illegittimità;*

*3) che quanto sopra costituisce uno degli effetti perversi dell'assunzione da parte della magistratura di un illegittimo ruolo politico, privo di controllo e di legittimazione popolare (effetto che si aggrava avanti la Suprema Corte, che così rinuncia alla propria corretta funzione nomofilattica);*

*4) che costituisce offesa al diritto di difesa e aperta violazione di norme processuali e costituzionali consentire che le udienze si svolgano nell'assoluto disinteresse dei diritti e delle facoltà delle parti (o addirittura organizzare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale ostacolando il corretto esercizio dell'attività defensionale) e decidere sulle questioni di legittimità sottoposte all'attenzione della Suprema Corte con le forme, i tempi e le modalità oggetto di analisi e denuncia da parte dell'Osservatorio sulla Cassazione istituito dall'Unione delle Camere penali italiane;*

*5) che quanto sopra determina una inaccettabile caduta della qualità del processo avanti la Corte di Cassazione, e cioè proprio davanti al Giudice chiamato istituzionalmente e più degli altri a garantirla;*

*6) che, per assicurare una migliore qualità del processo, appare necessario modificare l'articolo 613 c.p.p. mediante eliminazione dell'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente" nonché intervenire sull'Ordinamento professionale affinché l'Avvocato sia sempre più specializzato e tecnicamente in grado di assicurare effettività al diritto di difesa;*

*7) che, nel contempo, occorre prendere in considerazione l'esigenza di una tutela più ampia in sede di legittimità di tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari reali e di misure di prevenzione per superare le obiettive carenze determinate dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza di legittimità consolidate sul punto;*

*8) che occorre denunciare nella forma più ferma l'abuso dello strumento della inammissibilità utilizzato per ragioni di politica giudiziaria (come si evidenzia dall'inaudito incremento percentuale delle declaratorie di inammissibilità susseguenti alla nota sentenza delle S.U. del 2000 in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione, ma, soprattutto, dall'incremento del 38% negli ultimi 3 anni di tali declaratorie pronunziate dalle 6 sezioni ordinarie)*

*manda al Presidente UCPI ed alla Giunta di valutare tutte le iniziative idonee per porre all'attenzione della opinione pubblica, degli studiosi ed operatori del diritto, nonché delle forze politiche le conseguenze che derivano da quanto evidenziato in premessa, ivi compresa, nelle forme che verranno ritenute più opportune, l'organizzazione di un seminario o convegno nazionale nel quale approfondire i temi oggetto della presente mozione, in vista di eventuale predisposizione di proposte di disegni di legge di modifica del codice di procedura penale ed occorrendo dell'ordinamento giudiziario".*

Dopo le storiche decisioni nn. 348 e 349 del 2007, la Corte Costituzionale ha prestato sempre maggiore attenzione alla esigenza di rendere **effettivo** e **concreto** il rispetto dei diritti fondamentali sulla base dei parametri della CEDU “*quali interpretati dalla Corte di Strasburgo*”. La motivazione a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 175 c.p.p. contenuta nella sentenza 317 del 4 dicembre 2009 (estensore Silvestri) costituisce, allo stato, la massima espressione di questo nuovo corso, rispetto al quale le Camere penali non possono culturalmente e politicamente rimanere indifferenti.<sup>15</sup>

Questa interazione e l’esigenza di assicurare la massima espansione della tutela dei diritti fondamentali ha avuto le sue positive ripercussioni anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: anche i giudici di legittimità hanno sentito la necessità di adeguare la propria giurisprudenza alla luce dei principi di tutela effettiva (e non solo formale) dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali nel rispetto della giurisprudenza delle altre Corti delle quali l’Osservatorio, nella sua nuova impostazione, dovrà occuparsi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> “La valutazione della questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta in riferimento congiunto ai parametri di cui agli artt. 117, primo comma – in relazione all’art. 6 CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo – 24 e 111, primo comma, Cost. Occorre infatti mettere in rilievo la compenetrazione delle tutele offerte da queste tre norme, ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa. Questa Corte ha già chiarito che l’integrazione del parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell’art. 117 Cost. non deve intendersi come una sovraordinazione gerarchica delle norme CEDU – in sé e per sé e quindi a prescindere dalla loro funzione di fonti interposte – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno, rispetto alla Costituzione. Con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Se si assume questo punto di partenza nella considerazione delle interrelazioni normative tra i vari livelli delle garanzie, si arriva facilmente alla conclusione che la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l’obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU – nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell’art. 32 della Convenzione – l’obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l’obbligo che infine incombe sulla Corte costituzionale – nell’ipotesi di impossibilità di una interpretazione adeguatrice – di non consentire che continui ad avere efficacia nell’ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale. Del resto, l’art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l’interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali. L’accertamento dell’eventuale deficit di garanzia deve quindi essere svolto in comparazione con un livello superiore già esistente e giuridicamente disponibile in base alla continua e dinamica integrazione del parametro, costituito dal vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, di cui al primo comma dell’art. 117 Cost. È evidente che questa Corte non solo non può consentire che si determini, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno, ma neppure può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale. La conseguenza di questo ragionamento è che il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti”

<sup>16</sup> Il riferimento è non solo alle sentenze della Suprema Corte che si sono poste il problema della intangibilità del giudicato, ma, in particolare, alla nota decisione Drassich 45807/08 ed alla recentissima decisione Scoppola 16507/10, laddove, facendo leva sull’articolo 46 della CEDU che qualifica dotate di “forza vincolante” le decisioni della Corte europea dei diritti dell’Uomo, è stata annullata una sentenza di condanna “limitatamente al trattamento sanzionatorio” dopo avere “preso atto della iniquità e dell’ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo costituito dalla sentenza CEDU”.

Un tema di intervento politico delle Camere penali, come si vede, di decisiva importanza, ma che non potrà espandersi senza quella raccolta continua e costante di dati e quella attenzione quotidiana alle novità che un Osservatorio così organizzato potrà agevolare.

Deve trovare conferma, in ragione di quanto si è già detto, anche l'importantissimo **Osservatorio Banca dati**: abbiamo sperimentato la potenza dei "numeri" e la loro capacità di smentire, in taluni casi, petizioni di principio o presunzioni non fondate su risultanze reali o riscontrate. Dobbiamo farci "capire" anche all'esterno ed il linguaggio semplice e lineare che può emergere da uno studio ed un'analisi sull'effettivo stato dell'amministrazione della giustizia può diventare uno strumento formidabile per diffondere il nostro modo di affrontare e tentare di risolvere questioni che si trascinano da anni di dibattiti spesso ricchi di invettive, ma poco di contenuti. L'esperienza studiata e promossa nella capitale dalla Camera Penale di Roma con l'ausilio di EURISPES, successivamente riproposta dall'Unione a livello nazionale, dimostra quanto si è detto sulla essenziale natura di soggetto politico delle Camere penali territoriali da assolutamente preservare.

Analogo discorso per l'Osservatorio sulle investigazioni difensive (essendo necessario comprendere se ed in quale misura occorrerà intervenire per eventuali modifiche normative e regolamentari) e quello sulle pari opportunità (dovendo, tra l'altro, trovare soluzione, nel più ampio contesto del rispetto dell'articolo 24 della Costituzione e del riconoscimento della funzione insostituibile del difensore fiduciario, il generale problema della esigenza di rispettare il legittimo impedimento degli avvocati, ponendo fine ad una giurisprudenza che denota anche culturalmente una idea subalterna e fungibile del difensore, incompatibile, per contro, con la cultura del processo accusatorio). La denuncia sorta ancora una volta in sede territoriale (in questo caso dalla Camera penale di Trieste) sul tema della negazione dei diritti derivanti dallo stato di maternità del difensore con riferimento all'articolo 420 ter c.p.p. ha attivato iniziative di altre Camere penali territoriali e, successivamente, un coordinamento da parte dell'Unione; il tema è solo all'inizio e necessita, tramite il menzionato Osservatorio ulteriori approfondimenti ed un costante controllo.

### **3) L'interlocuzione politica di UCPI**

Concludendo il 4 ottobre 2002 al Congresso di Sirmione la mia esperienza di Segretario dell'Unione delle Camere penali italiane, in un momento nel quale veniva da taluno messa in dubbio l'autonomia culturale e politica della nostra associazione, ebbi a rivendicare con forza (e qualcuno ricorderà anche con qualche tono alto dettato dalla passione) l'identità di "uomini liberi" degli avvocati penalisti.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *"I diritti di difesa non sono né di destra né di sinistra, sono diritti di difesa e basta! Senza il rispetto pieno, assoluto ed incondizionato dei quali il processo non assumerà mai quei connotati del giusto processo che sono scritti a caratteri cubitali nello statuto dell'Unione, perché ne costituiscono il nostro dna. Ed allora nel momento conclusivo di questa entusiasmante esperienza (della quale sono grato all'Unione e della quale giustamente avrebbero diritto di dolersi i magnifici Tommaso, Elena e Vittorio, compensati peraltro dalla fortuna di un prezioso insegnamento di libertà) io rivendico non soltanto la mia identità di uomo libero, ma anche, come ultimo atto di segretario, l'identità di uomini liberi di tutti coloro – e sono tanti – che credono e si*

Tale rivendicazione non ha necessità di essere reiterata, perché è nei fatti: il costante impegno di tutti coloro che si sono succeduti nella guida di UCPI ha consentito di mantenere inalterata questa nostra peculiare caratteristica, che certamente ci distingue da altre associazioni e da altri “soggetti politici”.<sup>18</sup>

La nostra “coesione” su questo specifico punto è assoluta e non vi sono, mi piace sottolinearlo proprio in questa sede, motivi di dissenso interno collegabili a questo aspetto. Occorre continuare dunque in questo percorso, che ci ha consentito di presentarci avanti qualsiasi legislatore come promotori di riforme sistematiche e coerenti finalizzate alla realizzazione del giusto processo e nella consapevolezza della non derogabilità o possibilità di limitazione dei diritti fondamentali (in quanto tali non comprimibili e non eliminabili per talune categorie di reati o di rei).

Praticamente “da sempre” ci “scontriamo” con la carenza e con l’incapacità della politica di concepire vere e proprie riforme di sistema: anche nei rari momenti, come quelli che hanno preceduto l’approvazione del nuovo codice di rito entrato in vigore nel 1989 o la riforma costituzionale del 1999, di riforme epocali di segno positivo, non si è saputo agire coerentemente con le pur positive scelte; nel **1989** non si approfondì l’esigenza di una parallela riforma del diritto penale sostanziale, dopo il novembre **1999** non si comprese (o la si comprese solo in parte) l’esigenza di dare piena attuazione ai nuovi principi costituzionali.

L’attuale incapacità delle forze politiche di ogni colore ed orientamento è ancora più marcata, essendo tutto il dibattito (spesso legato a vuote e generiche formule prive di contenuto) condizionato in modo patologico dalle immediate contingenze o dalle ritenute emergenze. Sembra totalmente sfuggire la considerazione, che a noi pare ovvia, che in

---

*riconoscono in questa Unione delle Camere penali; ed allora modifichiamo il nostro motto “lunga vita agli Uomini liberi di UCPI”.*

<sup>18</sup> Ho scritto ai Presidenti delle Camere penali nel giugno 2010:

*“Sono **tre** i passaggi principali che hanno consentito ad UCPI la non facile conquista di una effettiva “soggettività politica”:*

- a) la **consapevolezza** che il **ruolo e la funzione del difensore** si esercita necessariamente all’interno del processo;*
- b) la **constatazione** - raggiunta, in particolare, nel corso delle “emergenze” terrorismo e criminalità organizzata - che l’esistenza di storture delle regole processuali – dalle quali dipende il “risultato” del processo – impone a quel medesimo difensore una scelta di campo politica (e, quindi, un impegno anche al di fuori del processo) per migliorare tali regole e, quindi, ottenere che ogni giudizio, qualsiasi sia la gravità del reato o lo “spessore” di chi deve essere giudicato, si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali;*
- c) l’**ulteriore consapevolezza** che, per riuscire in tale intento, non è sufficiente “dolerci” delle norme esistenti, essendo, per contro, necessario **un ruolo attivo nel momento di formazione della norma**, mediante un confronto con il legislatore, senza confonderci o sovrapporci a quest’ultimo, ma supportando le nostre iniziative e battaglie con **proposte coerenti** con la visione complessiva di cui si è detto.*

**Il passaggio dalla “protesta” alla “proposta” è stato determinante:**

- perchè solo in questo modo abbiamo cominciato a svolgere un concreto ruolo politico,*
- perchè grazie a questa capacità di proposizione siamo divenuti interlocutori necessari non soltanto del sistema “politico”, ma anche di quello “mediatico”, (che sappiamo non di rado succube della magistratura associata ancora legata ad una cultura inquisitoria) che oggi indirizza e, per certi versi, condiziona la politica sulla giustizia penale,*
- perchè in forza del “comune sentire” e dello specifico DNA derivato dalle consapevolezze di cui sopra, le fisiologiche discussioni interne, più o meno vivaci, hanno comunque riguardato solo “il metodo” e non “il merito” delle iniziative.*

uno Stato di diritto la coerenza dell'intero sistema processuale e sostanziale è importante ed essenziale non solo per assicurare la corretta realizzazione delle finalità che le norme penali ontologicamente si prefiggono, ma anche efficienza ed equilibrio.

Non per questo possiamo alzare bandiera bianca e rinunciare alla interlocuzione politica con il legislatore nazionale e comunitario: occorre anzi, ed a maggior ragione, mantenere forte e costante l'interlocuzione (che vuol dire anzitutto capacità propositiva) con le istituzioni (ed, in particolare, con le Commissioni giustizia dei due rami del parlamento) e con il governo.

Non è nostro compito scrivere le leggi e sostituirci al legislatore, né tanto meno patteggiare emendamenti favorevoli con il bilancino della politica tradizionale: la nostra specifica forza politica ha avuto successo e peso specifico allorché siamo stati in grado di sostenere **soluzioni coerenti e sistematiche**, in linea con le nostre impostazioni generali, fornendo motivazioni razionali e tecniche al nostro eventuale dissenso.

In questo percorso non va sottovalutata la possibilità di avere come riferimento saltuari "compagni di viaggio", essendo per fortuna ancora presenti, nella maggioranza come nell'opposizione, parlamentari che hanno a cuore la sorte delle garanzie processuali o che sono in grado di comprendere, per la loro specifica preparazione tecnica o la sensibilità culturale, la coerenza del nostro messaggio. Ma lo svolgersi dell'attività parlamentare (come insegna la recente esperienza della riforma dell'ordinamento professionale) vive spesso di altre logiche, **che non ci appartengono, e dalle quali dobbiamo rimanere svicolati** (semmai accompagnando, come tante volte accaduto, il momento della proposta a quello della protesta contro l'arresto o l'involuzione dell'iter legislativo di riforme che riteniamo non rinviabili e necessarie).

Per il resto "la politica" continua in modo reiterato ed inconcludente a produrre – una volta da "destra" e l'altra da "sinistra" – inguardabili "pacchetti sicurezza" che non risolvono assolutamente nulla o che spesso aggravano la situazione perché in assoluta disarmonia con altre norme. Giacciono, per contro, dimenticati nei polverosi cassetti del Ministero di via Arenula, progetti di riforma predisposti da Commissioni di assoluto valore scientifico, (che vengono costituite con grande risalto mediatico, ma che sono spesso frutto di mera apparente volontà riformatrice).

Mentre scriviamo, prosegue, come ad ogni inizio di stagione, il consueto "teatrino", con l'effetto annunzio, l'immane "niet" preventivo da parte di ANM, interminabili discussioni spesso incentrate non su un testo, ma soltanto su un tema generale, gli altrettanto immane commenti a caldo sulle formule e non sui contenuti, i consueti editoriali di qualche professore apparentemente indipendente. Possiamo essere certi che, a breve, rimanendo irrisolti i problemi che lo hanno determinato, il "teatrino" si sposterà all'argomento successivo.

Non si tratta di una inutile digressione nell'ambito di una relazione programmatica: **esiste il rischio, che dobbiamo continuare ad evitare, di cadere anche noi nella trappola del "teatrino"** (come fa ANM, ma scientemente e per altri scopi) e perderci in inutili inseguimenti su questo o quel tema, pur di entrare in quello che, nel gergo giornalistico, si definisce il "pastone" delle agenzie. E' certamente positivo "apparire" e dire la nostra, ma con l'attenzione di non perdere l'obiettivo di fondo del nostro più ampio programma politico per consentirci, proprio perché estranei all'anzidetto balletto, di guadagnare in

autorevolezza nel momento nel quale veniamo chiamati a fornire il nostro parere nelle sedi istituzionali.<sup>19</sup>

Lontano, dunque, le Camere penali da ogni idea di “*trattativa*” e di rinunzia preventiva alla coerenza delle nostre indicazioni, sempre comunque memori (*repetita iuvant*) che il momento della “*protesta*”, per chi vuol mantenere l’identità di soggetto politico autonomo ed eterogeneo, non dovrà mai essere disgiunto dal momento della “*proposta*”.<sup>20</sup>

Questo non significa non seguire “il quotidiano” e l’evento del giorno; ma **lavoriamo per tornare ad essere noi il punto di riferimento per stilare il calendario politico delle priorità in tema di riforma della giustizia !!**

- - - - -

E’ evidente, per quanto detto, che l’interlocutore necessario (e privilegiato) di una associazioni di avvocati penalisti (che ha, tra i suoi scopi, quello di vedere realizzato sul piano normativo il “giusto processo” in tutte le sue estrinsecazioni ordinamentali, processuali, sostanziali e di esecuzione della pena) non può che essere il legislatore nazionale (ed ora, per quanto detto, anche sovranazionale ed, in particolare, comunitario).

E’ dunque, sotto questo profilo, **assolutamente fuorviante pensare di dover impostare la nostra interlocuzione politica con la magistratura in quanto tale** o comunque con l’ordine giudiziario.

Il problema che oggi si pone è, semmai, quello della progressiva ed impropria trasformazione di quello che la Costituzione prevede come “*ordine giudiziario*” in “*potere giudiziario*”:

Tanto è accaduto:

- in una prima fase mediante l’esercizio di un c.d. “potere di supplenza” (giustificato nel concreto e sulla base di specifiche argomentazioni politiche, dalle ritenute inadempienze nell’assolvere alle esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria al dettato costituzionale);
- in seguito in forza del progressivo ampliamento del ruolo politico della magistratura associata e delle sue correnti (politiche, se non addirittura partitiche, ancorché giustificate solo come orientamenti di tipo culturale e non ideologico).

---

<sup>19</sup> Ben venga, a titolo esemplificativo, il plauso alla centesima promessa dell’imminenza dell’attuazione del principio della separazione delle carriere (da ultimo garantito a luglio 2010 per settembre ...), ma .... piedi per terra ... ed attendiamo gli eventi concreti, senza illusioni e senza far festa e leva sull’isolata dichiarazione di qualche oppositore passato dalla consueta contrarietà ed ostilità al poco impegnativo “*non lo considero un tabù*”.

<sup>20</sup> Ho scritto, d’altra parte, già nel 2006, alla vigilia di un altro congresso: “*La vitalità della nostra associazione è fondata su un dato essenziale: il “comune sentire” sui problemi della giustizia penale e sull’esigenza di attuare i principi del giusto processo. Questo è il dato essenziale della tanto ventilata – e giustamente rivendicata – nostra trasversalità; non una banale equidistanza dalle forze politiche e partitiche, ma la capacità di sviluppare un programma condiviso per la giustizia penale che costringa i nostri interlocutori a confrontarsi con le nostre proposte; di talché, se smettiamo di essere propositivi, perdiamo la nostra identità e ci confondiamo, anche non volendolo, con gli oppositori politici/partitici del momento, di qualunque colore essi siano, nonché con la magistratura associata che, agendo ormai da anni in contrapposizione con i principi e le linee portanti del processo accusatorio, che non ha mai condiviso, ha assunto la posizione conservatrice e di opposizione preconcepita che tutti conosciamo*”

Non vi è dubbio che, nella fase in cui viviamo, l'Associazione Nazionale Magistrati, oltre a condizionare pesantemente – in forza del proprio sistema di correnti - l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (giungendo finanche a determinare una involuzione nel funzionamento del CSM, con forme e modalità ormai riconosciute da tutti come deleterie<sup>21</sup>), ha di fatto bloccato con i propri **diktat** ogni sia pur minimo intervento riformatore nel settore della giustizia penale in questa e nelle precedenti legislature.

L'interlocuzione con ANM, dunque, è necessaria, ma **solo e soltanto** nei limiti della circostanza oggettiva dell'avvenuta assunzione da parte della magistratura associata di un ruolo di lobby chiaramente conservatrice (perché ancorata a principi di stampo culturale inquisitorio) in grado di condizionare il percorso legislativo: di fatto ANM è, come UCPI, un "soggetto politico" (o della politica) ed in tale veste necessita di adeguata considerazione ed, occorrendo, di naturale contrasto.

**Sarebbe, invece, un gravissimo errore di prospettiva ritenere la magistratura associata il soggetto con il quale direttamente confrontarci nell'ambito del "nostro" percorso politico;** finiremmo per dare ancora maggiore valenza a quella distonia costituzionale determinatasi nel passaggio da "ordine" a "potere" (ancorchè di fatto) e per togliere voce a quella parte sempre più crescente di magistrati che "soffrono" sulle proprie spalle i condizionamenti (anche di carriera) di un improprio sistema di potere correntizio<sup>22</sup>

Si tratta di una precisazione necessaria per **evitare di cadere**, come anche di recente è accaduto<sup>23</sup>, **in una contrapposizione tout court con la magistratura in quanto tale**, senza adeguata distinzione tra il momento del contrasto sul piano culturale e politico con ANM (e con gli orientamenti marcatamente conservatori di un sistema che invece non funziona) e quello del fisiologico confronto processuale.

Non abbiamo motivo né tanto meno intenzione di contrastare la magistratura o la funzione giudiziaria. Sarebbe un non senso! Avversiamo, per contro, la politica **attuale** della magistratura associata (che è concetto ben diverso) per la sua sterile opposizione ad ogni progresso riformatore, auspicando che le attuali posizioni oltranziste vengano in primis messe a tacere dalle altre componenti della magistratura<sup>24</sup>.

Costituisce, tuttavia, un dato di fatto l'esistenza di un preoccupante "*clima*" di "*ritorno all'inquisitorio*" che si esprime in decisioni nelle quali si intravede addirittura un palese

---

<sup>21</sup> Circostanza questa ormai evidenziata da autorevolissimi esponenti della magistratura o della politica (cfr. Violante "*La magistratura*", Pisapia e Nordio "*In attesa di giustizia*", Caferra "*La giustizia e i suoi nemici*" ) e da studiosi quali il prof. Di Federico ed il Prof. Guarnieri, con segnali di preoccupazione emersi, oltre che all'interno della stessa ANM, in reiterati interventi dello stesso Presidente della Repubblica Napolitano (da ultimo alla fine del luglio 2010, in occasione dell'insediamento del nuovo CSM)

<sup>22</sup> Magistrati che, in percentuale sempre crescente, sembrano rendersi per primi conto della necessità di non ulteriormente alimentare la aprioristica, inutile e dannosa contrapposizione politica/magistratura che ha bloccato da anni, pur con reciproche responsabilità, una necessaria complessiva e coordinata produzione riformatrice.

<sup>23</sup> Con i noti riflessi negativi che tutti conosciamo, tra l'altro, perdendo l'occasione di ribaltare a favore dell'esaltazione del diritto di difesa l'ennesimo scivolone inquisitorio di ANM.

<sup>24</sup> Chi conosce la "storia" di UCPI sa, per esempio, quanto fossero vicine negli anni '80 le battaglie culturali ed innovative delle Camere penali con quelle di componenti della magistratura associata, ed, in particolare di MD, che, all'epoca, conduceva una battaglia sulle garanzie talvolta più incisiva delle nostre.

rifiuto delle novità legislative e costituzionali: la **“resistenza interpretativa”**, più volte negli anni denunciata da UCPI, sta assumendo aspetti sempre più marcati (come evidenziato con una serie di esempi concreti, ed in modo esplicito, nella relazione del settembre/ottobre 2009 dell'Osservatorio sulla Cassazione e come riconosciuto anche da settori più avanzati della stessa Accademia).

La presenza di **“orfani dell'inquisitorio”** ha formato oggetto di “segnalazione” di UCPI già nella immediatezza dell'entrata in vigore della riforma del 1988/1989 e, successivamente, negli anni bui delle sentenze della Corte Costituzionale del 1992 e 1995 e dell'involuzione determinata dalle disposizioni normative emergenziali. Detta presenza si è manifestata in modo clamoroso nell'opera di contrasto della magistratura associata ed istituzionale alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione (resa vana, in modo certamente non esclusivo, ma sicuramente determinante, dall'orgogliosa contrapposizione e protesta dell'avvocatura associata nelle Camere penali) e nella successiva pleora di eccezioni di incostituzionalità ... della stessa Costituzione (ancora una volta respinte grazie anche alla mobilitazione di UCPI, presente al completo nella storica udienza del 14 febbraio 2002).

Oggi assistiamo ad una nuova fase di “scontro”, con una dura contrapposizione con magistrati della giudicante - legati nella medesima carriera ai magistrati inquirenti - sempre più incapaci di accettare l'esistenza stessa delle regole processuali (da taluni ritenute un inutile e “cavilloso” ostacolo alla rapida definizione dell'udienza) e sempre più insofferenti all'esigenza processuale di concreto ed effettivo rispetto delle garanzie difensive.

Le Camere penali hanno ancora una volta dato dimostrazione di capacità di intervento a tutela non degli avvocati in quanto tali o della “categoria”, ma del diritto di difesa nella sua valenza più alta.<sup>25</sup>

Questi atteggiamenti denotano, in realtà, l'assenza in molte componenti della magistratura di una vera **“cultura del processo”** (tanto più del processo accusatorio e degli specifici meccanismi di un processo che affida alle parti l'esercizio del diritto alla prova).<sup>26</sup>

Alla carenza culturale si affianca, al pari di quanto sta accadendo nell'avvocatura, una sempre più marcata caduta di qualità e di professionalità anche della magistratura.

Gli effetti disastrosi del degrado degli studi universitari si riflettono, inevitabilmente, su tutti gli operatori del diritto e la qualità della giurisdizione – di merito e di legittimità – soffre sempre in modo più consistente della caduta verticale di qualità di tutti indistintamente i

---

<sup>25</sup> Mi limito a ricordare, senza per questo volerne trascurare altri, i casi eclatanti di **Nola** e di **Bari**, le delibere e le iniziative assunte dalle locali Camere penali, il supporto fornito con proprie delibere ed interventi da UCPI, senza trascurare la encomiabile capacità dimostrata da Avvocati con la A maiuscola per far valere l'esigenza di rispetto dei diritti di difesa: esistono, per fortuna, ancora VERI Avvocati, coscienti del proprio ruolo e pronti ad affrontare, con la forza e l'autorevolezza che può dare la richiesta di rispetto delle norme processuali, quella particolare presenza in aula che distingue l'avvocato effettivo dall'accomodante invitato di pietra. Ad essi il plauso, anche per il grado di esempio che sanno fornire ai più giovani o meno esperti, di tutte le Camere penali e dell'Unione, e la promessa di non far mancare l'appoggio nei casi nei quali sarà necessario per ribadire quel che noi intendiamo per processo giusto. Se ai tempi dell'inquisizione si pretendeva un processo sine strepitu advocatorum, oggi, in uno stato di diritto e democratico, nel quale il diritto di difesa trova massima espressione nel combinato disposto degli artt. 24 e 111 della Costituzione, gli Avvocati delle Camere penali pretenderanno sempre ed in ogni occasione il rispetto della legalità.

<sup>26</sup> E' questo, a mio avviso, il collante che unisce tanti episodi simili, ma certo non collegati tra loro da un “preordinato”, quanto improbabile, disegno di regressione.

protagonisti del processo (compreso, per chiudere il cerchio, finanche del personale amministrativo).

Assistere oggi ad una udienza penale provoca spesso sentimenti di autentica frustrazione: totale incapacità organizzativa, crescente diseducazione, ignoranza del proprio ruolo, sciatteria, impreparazione sono all'ordine del giorno.

### **Non arrendiamoci !**

**Solo una avvocatura tecnicamente specializzata e di elevato livello professionale può determinare una inversione di tendenza** ed imporre alle altre componenti processuali il **rispetto delle regole** che, allorché si tratta di giudicare della responsabilità di un individuo e di infliggere una sanzione comunque limitatrice della libertà o del patrimonio, **non è vuota liturgia, ma assoluta sostanza.**

Almeno su tali temi il confronto con la magistratura associata potrebbe consentire notevoli miglioramenti: si assiste, invece, con le dovute, ma purtroppo rare eccezioni, ad una sterile contrapposizione finanche allorché si tratta di discutere dell'introduzione di riforme organizzative o tecnologiche.

La faticosa ricerca di una organizzazione minimale (ed a costo zero!), quale ad esempio quella del rispetto di protocolli nella gestione delle udienze, è un sintomo più che evidente di una volontà di chiusura che, se da una parte appare intollerabile, dall'altra determina l'aggravarsi – *ove ancora possibile* – di una situazione già da anni al collasso.<sup>27</sup>

Il “vero” pericolo che incombe sulla giurisdizione è tuttavia un altro.

Deve essere accettata – con i necessari limiti (dovendo, si è detto e scritto tante volte, un magistrato non solo essere, ma anche apparire indipendente) la possibilità di un ruolo politico della magistratura associata; **non può viceversa essere accettata né tollerata**, potendo il fatto assumere finanche aspetti eversivi del sistema, **una trasposizione delle battaglie politiche all'interno dell'esercizio della giurisdizione.** Su questo l'avvocatura deve essere chiara e le iniziative di denuncia delle Camere penali devono essere inflessibili (se del caso coordinandole ulteriormente e predisponendo un libro bianco).

Torna ancora ad **evidenziarsi la necessità di mantenimento della soggettività politica delle singole Camere penali territoriali**, così come la necessità dell'esistenza dell'Unione delle Camere penali in grado di raccogliere e portare ad unità le istanze che provengono dalla base.

Anche a livello del giudizio di legittimità, laddove cioè idealmente questa piaga dovrebbe farsi meno sentire e dove anzi le violazioni poste in essere dalla giurisdizione di merito

---

<sup>27</sup> Quanto accaduto nel giugno 2010 è frutto di questa marcata carenza di cultura del processo: non è possibile che il sia pur legittimo diritto di sciopero per motivi sindacali e di retribuzione venga accompagnato da forme vessatorie di limitazione del diritto di difesa e finanche di colloquio tra le parti! Come si può pensare ad uno sciopero bianco che prevede di non fare ciò che la legge, il ruolo, la funzione e finanche il buon senso impongono di fare a prescindere dai momenti di “lotta” per i diritti economici ?!

dovrebbero trovare censura processuale, si sono riscontrate prassi devianti sempre più diffuse, tanto da formare oggetto di specifica denuncia..<sup>28</sup>

-----

Occorre dunque prendere atto della esigenza di divulgare la “cultura del processo”.

Tra gli scopi di UCPI, alla lettera a) dell'articolo 2, è indicato quello di “promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale in una società democratica”.

Ucpi, nel corso degli anni, ha acquisito grandissimi meriti nella “realizzazione” e nella “tutela” dei citati valori. E' giunto il momento di assumerci concretamente un nuovo gravoso compito: quello della “conoscenza” e della “diffusione” degli anzidetti valori nell'opinione pubblica.

La “politica” in senso lato sembra ormai incapace di esprimere una propria cultura sui temi della giustizia: se è vano ragionare con chi insegue il facile consenso dettato dalle più o meno fondate emergenze e finisce per sapere ascoltare solo la composita “piazza” delle moderne tricoteuses, dobbiamo tentare anche un diverso ed innovativo percorso.

Un “soggetto politico” deve essere capace di parlare “agli altri”, a coloro che in uno stato democratico dovrebbero avere la forza di dirigere la politica: cambiamo linguaggio !

Non è nostro compito .... convincere noi stessi ... o cimentarci in eterni quanto spesso inutili dibattiti con sordi rappresentanti dell'A.N.M. o con il politico di turno che finge di ascoltarci, ma che vuole solo utilizzarci per “apparire”!

Parliamo direttamente ai cittadini e cerchiamo, fuori dalle sedi consuete nelle quali siamo abituati ad intervenire, di far loro capire cosa vuol dire nel concreto “giusto processo”, “rito accusatorio”, “diritto alla prova”, “presunzione di innocenza”. La mente torna all'esperienza ineguagliabile dell'intervento diretto delle Camere penali nella campagna referendaria del 1999/2000: una occasione storica per parlare non soltanto ai c.d. “operatori del diritto” ma ai comuni cittadini e spiegare, senza troppo “giuridichese”, il senso delle nostre battaglie per la giustizia. Una recente esperienza in un liceo romano mi ha fatto ancor più

---

<sup>28</sup> *Trascrivo dalla relazione dell'Osservatorio sulla Cassazione del settembre 2009 :*

*“La sensazione è quella di trovarsi di fronte ad una vera e propria attività di depotenziamento di norme non gradite, mediante trasferimento e prosecuzione – utilizzando il grimaldello della creatività - sul piano dell'interpretazione tecnica di iniziative di “politica giudiziaria” o di indirizzo politico svolto in ambito associativo (ANM) o istituzionale (CSM). Ma il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara ha fornito questa estate un ulteriore elemento di riflessione; in una lettera aperta pubblicata dal Corriere della Sera il 22 agosto 2009 vengono, invero, ancorchè involontariamente, confermati aspetti sui quali le Camere penali si sono a lungo soffermate. (...) Scrive il dott. Palamara, “all'orgoglio per il passato, affianco l'ambizione per il futuro, il superamento delle appartenenze”. Perché mai occorrerebbe “superare” il sistema vigente ed il ruolo delle “appartenenze”, se non per eliminare i condizionamenti al funzionamento della giustizia (anche negli apparati istituzionali come il CSM) che UCPI da molti anni denuncia a gran voce? Che motivo vi sarebbe di “superare” il sistema correntizio, elevando addirittura tale obiettivo ad “ambizione per il futuro” del sindacato dei magistrati, se non la consapevolezza che le correnti sono in qualche modo dannose e, quindi, meritevoli dell'aggettivo “vituperate”? Un esempio? Scrive ancora il dott. Palamara “le correnti hanno contribuito a realizzare l'indipendenza e una giurisprudenza costituzionalmente orientata”. Le “correnti”? E' compito delle “correnti” politiche della magistratura creare indirizzi giurisprudenziali ? “*

comprendere come, soprattutto tra i più giovani, frastornati dalle grida rissose e dagli slogan preconcepi, sia forte “la voglia di capire”, di ragionare, di avere gli strumenti per “farsi una idea”. “

Si tratta certamente di un obiettivo ambizioso, che richiede uno sforzo senza precedenti e, per non essere velleitario, un coinvolgimento attivo di tutti gli avvocati iscritti alle Camere penali; serve un nuovo modo di comunicazione ed una nuova direzione verso nuovi destinatari: **la conquista dell’opinione pubblica ai valori del giusto processo.**

In tanti scritti di documenti UCPI si trova traccia della constatazione e della presa di coscienza della solitudine dell’avvocatura nella difesa dei principi del giusto processo, ma anche dello Stato di diritto.

E’ vero. Il nostro angolo visuale di avvocati penalisti e di difensori ci consente più di ogni altro tecnico della materia di comprendere quanto il nostro sistema, pur migliore di quello di altri Stati membri dell’U.E., sia carente nella concreta attuazione di tali principi.

Ma proprio questa posizione di **osservatori privilegiati e qualificati**, lungi dall’indurci a coltivare la vocazione alla solitudine, ci può consentire di assumere anche il ruolo di rendere edotti e consapevoli tutti i nostri interlocutori.

La capacità di farsi comprendere è legata sicuramente ad un problema di linguaggio, ma anche di organizzazione, di nuove iniziative, di diverso rapporto con i media, di utilizzazione di tutte le risorse informatiche.

D’altra parte se il nostro principale interlocutore politico è attento solo agli umori dell’opinione pubblica e se quest’ultima si forma in modo non corretto anche per la carenza di una informazione oggettiva (*due titoli consecutivi di giornale a caratteri cubitali o il tono di un lancio di apertura di un telegiornale possono far nascere immediatamente la sensazione di una emergenza e di un “pericolo” che merita risposte adeguate*), non si può trascurare anche questo ulteriore luogo di interlocuzione.

## **4) UNIONE EUROPEA e NORMATIVA SOVRANAZIONALE**

Costretta a rincorrere la schizofrenica produzione legislativa nazionale che ha caratterizzato gli ultimi anni, l’Avvocatura italiana nelle sue diverse componenti (ma il discorso può essere esteso a quella europea tout court) **non** ha preso tempestivamente cognizione di una **“rivoluzione”** iniziata da svariati anni - e tuttora in atto - nella **gerarchia delle fonti normative**: il passaggio anche in campo penale dalla normazione esclusivamente nazionale a quella sovranazionale !

**L’incidenza del diritto comunitario** nella produzione normativa del settore penale è ormai un dato acquisito ed in crescita vorticoso e, quindi, difficilmente controllabile.

Orbene, **se**, quale *“soggetto politico”*, UCPI è riuscita ad essere protagonista nel momento della *“elaborazione”* della norma, tallonando i due rami del Parlamento ed ottenendo di

essere chiamata “a consulto” dalle Commissioni giustizia, con importanti risultati, la stessa UCPI ha, per contro, probabilmente sottovalutato che, attualmente, **l’asse decisionale si è spostato nell’Unione Europea** (ove è facilmente constatabile che l’apporto dell’avvocatura degli Stati membri nel momento di “*elaborazione*” e di “*costruzione*” della cooperazione giudiziaria è, nel concreto, **totalmente assente**, per non dire sconosciuto)

**E’ questa la “scommessa” sulla quale si gioca la vitalità “futura” di UCPI.**

Occorre prendere atto :

- che **è mutato il sistema delle fonti**,
- che **è in atto una diversa gerarchia**,
- che tale nuova impostazione impone la **difesa dei valori della nostra Costituzione**, laddove non trovino sufficiente tutela o riscontro negli strumenti previsti nei trattati sopranazionali,
- che **occorre necessariamente incidere** (ancor di più oggi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona con la previsione di nuovi strumenti di efficacia diretta) **nella fase ascendente** (perché la **fase discendente** ha fino ad oggi seguito percorsi obbligati, con la conseguenza che le “*norme di attuazione*”, che dovrebbero essere libere nelle forme e nei modi e vincolanti solo nel risultato, trovano ostacoli, se non addirittura, cosciente e voluta disapplicazione, nelle interpretazioni giurisprudenziali “*adeguatrici*” di merito e di legittimità),

Prendere atto di ciò è vitale per conservare in fase nazionale e sviluppare in campo comunitario la valenza di soggetto politico! Non è problema da poco; è anzi, occorre riconoscerlo, un percorso irto di difficoltà, anche a causa del ritardo fin qui accumulato.

Occorre avere consapevolezza della necessità di una **conoscenza tempestiva** di quel che si sta “*ideando*” nei “*luoghi sacri*” (ed a noi, allo stato, interdetti) della **cooperazione giudiziaria nel settore penale** (esattamente come si è fatto, a suo tempo, in sede nazionale, seguendo passo passo i lavori e le iniziative parlamentari); **il che significa “trasferire” la nostra attenzione**, senza minimamente distoglierla da Roma, **anche a Bruxelles ed a Strasburgo**.

A livello comunitario, l’incidenza dell’avvocatura specializzata nel settore penale potrà essere effettiva ed ottenere risultati concreti, imponendo la propria voce e la necessità di ascolto e di confronto, **soltanto laddove la auspicata presenza non sarà solo limitata all’avvocatura italiana e, quindi, non sarà isolata**.

E’ necessario, quindi, che **l’avvocatura europea** nel suo complesso prenda atto di tale suo, allo stato solo potenziale, ruolo anche politico (in modo conforme a quanto accaduto a suo tempo in Italia con la decisione di federare le Camere penali nell’UCPI).

Per fare questo non ci si può limitare alla costituzione di un mero Osservatorio e non è neppure sufficiente una delega al Centro studi per approfondire gli argomenti. Occorre, ovviamente, anche “lo studio” e l’aggiornamento; ma **è ormai giunto il momento** – anche in considerazione dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona<sup>29</sup> - **dell’impegno ed intervento diretto e costante del Presidente e della Giunta**, utilizzando tutti i potenziali

---

<sup>29</sup> Come è noto con il Trattato di Lisbona è stata eliminata la divisione in “pilastri” e sono mutati gli strumenti tradizionali della cooperazione giudiziaria nel settore penale: è ora possibile anche una efficacia immediata di provvedimenti comunitari all’interno del nostro ordinamento.

canali di collegamento, ricorrendo all'esperienza e conoscenza di coloro che da anni si occupano dell'argomento, partecipando a tutte le iniziative che possono contribuire a creare il necessario terreno comune tra Avvocati abituati ad operare nell'ambito di diverse esperienze procedurali.

Le modifiche in fase di elaborazione della legge La Pergola / Buttiglione potranno, inoltre, aprire nuovi scenari anche per l'intervento in fase ascendente sul Parlamento nazionale: il compito di mantenere il rapporto costante con le istituzioni non può essere affidato, stante la sua valenza politica, a soggetti non legittimati da una investitura congressuale.

In buona sostanza è necessario **trovare forme di collegamento e di coordinamento** che consentano di sviluppare un lavoro comune sui valori del giusto processo e del rispetto dei diritti fondamentali, facendo opera di sensibilizzazione in quelle realtà – e sono molte tra i numerosi Stati membri – ove per tradizione storica, per diverse origini o per evenienze storiche, il livello di garanzie è certamente meno elevato o non soddisfacente: la “*reciproca fiducia*” (sulla quale si regge il sistema del “*mutuo riconoscimento*” delle sentenze e delle decisioni giudiziarie) cresce soltanto se si eleva il minimo comune denominatore, senza costringere Stati ove il livello di rispetto delle garanzie è più alto a regredire verso il basso. Pur con tutti i difetti il nostro sistema processual-penalistico e, soprattutto, il nostro “*ombrello costituzionale*”, può consentirci di “*esportare giusto processo*”, al tempo stesso raccogliendo quanto di positivo è riscontrabile in altre esperienze.

E' presto per parlarne; ma la prospettiva, o almeno l'obiettivo, della nascita **dell'Unione delle Camere penali dell'Unione Europea** costituirebbe quel **salto di qualità** (e di incidenza politica) che dovrebbe tutti spronarci a diffondere un modello associativo rivelatosi vincente a livello nazionale.

## **5) La riforma del codice penale e la modifica del sistema sanzionatorio**

### **a) Il diritto penale minimo per superare l'attuale discrezionalità di fatto dell'azione penale e quale mezzo per rendere effettivo il diritto alla prova (artt.187 e 190 c.p.p.)**

Ha scritto **Luigi Ferrajoli** (*autore di Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*)<sup>30</sup> trattando dell'emergenza criminalità organizzata: “*solo un diritto penale minimo, finalizzato soltanto alla prevenzione e punizione delle offese più gravi ai diritti fondamentali e alla convivenza civile, sarà in grado di fronteggiare queste nuove forme di criminalità, assicurando al tempo stesso efficacia e garanzie, ossia i due valori sui quali si basa la legittimità e la credibilità così del diritto come della giurisdizione penale*”.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Cfr. Foro Italiano 2000, parte V, pag.125

<sup>31</sup> Aggiungendo, con riferimento ai reati associativi, “a) la loro indeterminatezza semantica, in contraddizione con i principi di tassatività e di inderogabilità del fatto, che può produrne la degradazione a figure modellate sullo schema del tipo di autore; b) la loro utilizzazione, quando non si risolvono in una duplicazione della responsabilità penale, come reati di sospetto, surrogatori – quali ipotesi di lavoro e reati cornice – di altri reati non sottoposti a giudizio per mancanza di prove; c) la difficoltà così della prova come della difesa, a causa

Sono parole e riflessioni profonde che, a ben vedere, sono perfettamente riferibili a tutte le “*emergenze*” in dipendenza delle quali è derivata una informe produzione normativa, priva di sistematicità, che ha contribuito in misura non secondaria al collasso del sistema giudiziario.

Il tema del diritto penale minimo non è certamente “nuovo” per UCPI e, non a caso, ha formato oggetto delle relazioni programmatiche di tutti i candidati presidenti.<sup>32</sup>

Non vi sono motivi per discostarsi da questa linea di assoluta coerenza sviluppatasi nel corso degli anni e, quindi, sotto il profilo programmatico, la questione va riproposta solo per evidenziare che l’assenza di un risultato in subiecta materia – certamente non ascrivibile a responsabilità dell’Unione delle Camere penali – rende maggiore l’urgenza di una riforma sistematica.

Non può essere messa in dubbio, infatti, la correlazione esistente tra diritto processuale e diritto sostanziale, se non altro:

- perché le norme cardine del codice di procedura penale (l’articolo 187 c.p.p. sull’oggetto della prova e l’articolo 190 c.p.p. sul diritto al prova) esigono che l’attenzione delle parti si concentri sul “fatto” da dimostrare e non sulle astrazioni determinate da norme fumose o, come sempre più spesso accade, in bianco,
- perché l’attività processuale dibattimentale è sicuramente aggravata dalla indeterminatezza dell’oggetto della prova,
- perché qualsivoglia sistema processuale, anche quello idealmente “perfetto”, non è in grado di supportare una normativa sostanziale caotica e contraddittoria che

---

*del carattere vago e valutativo dei termini con cui sono formulati, che li rende tanto poco verificabili dell’accusa quanto poco confutabili dalla difesa”*

<sup>32</sup> Nel 1996 Gaetano Pecorella lamentava che “*l’avvocatura è stata per troppo tempo assente dal dibattito sulle modifiche del diritto penale sostanziale*” e si proponeva “*di intervenire perché si rinunci all’attuale panpenalismo che ha dato luogo ad una sterminata produzione legislativa*”.

Nel 1998 Giuseppe Frigo sottolineava “*l’indispensabilità di una coerenza tra modello processuale e modello penale sostanziale*”, chiarendo che “*una delle ragioni, forse non l’ultima, della scadente realizzazione del codice accusatorio è il suo contrasto con le caratteristiche complessive del sistema penale, in particolare con un diritto penale costruito su fattispecie sovraccaricate di elementi normativi; ovvero con un diritto penale cosiddetto artificiale, dove sfuma il profilo dell’offensività e della materialità del fatto e si discute invece della mera trasgressione di prescrizioni extrapenali; un diritto penale, infine e per altro verso, costruito su dati sintomatico soggettivi, in cui prevale la fisionomia dell’autore dell’illecito, i suoi connotati di pericolosità a scapito di una esatta predeterminazione del fatto, al punto da innescare la possibilità di una formazione giudiziale della fattispecie ad opera dell’accusa*”; in conclusione precisava che “*i descritti connotati del sistema reale configgono con il modello accusatorio, che esige un diritto penale dei fatti, volta che il contraddittorio per la prova non può riguardare valutazioni né elementi normativi né dati sintomatico soggettivi*”

Ugualmente nel 2003 Ettore Randazzo riproponeva l’esigenza della “*tassatività della legge penale*” e della “*riserva di legge in materia penale*”.

Infine nel 2006, e nel medesimo solco, Oreste Dominioni chiariva che tra “*le ragioni primarie che rendono necessario un nuovo codice penale*” vi era quella “*di eliminare l’antinomia che caratterizza il nostro ordinamento, creato dalla coesistenza di due macro programmi di tutela penale di segno per larghi versi antagonistico*”, nonché di “*contenere le spinte alla decodificazione e frantumazione in chiave ipertrofica del diritto penale, accerchiato, come è, l’attuale codice, da una miriade di microsistemi e sottosistemi creatisi nell’universo sterminato della legislazione complementare*”, onde “*riportare la legislazione penale entro gli ambiti definiti dai principi di estrema ratio, frammentarietà, precisione/determinatezza, materialità/offensività, colpevolezza e proporzionalità*”

lascia il PM libero di “tentare” azioni penali prive di effettiva consistenza oggettiva ed il giudice di “interpretare” la norma in modo assolutamente svincolato da parametri oggettivi, con il rischio di cadere nell’interpretazione “creativa” o “adeguatrice” o finanche “arbitrario”,

- perché il peso di un sistema sanzionatorio privo di regole e di equilibri genera amplissimi margini di discrezionalità, riflettendosi nel più ampio problema delle impugnazioni,
- perché il panpenalismo incide sul principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, rendendo di fatto la stessa totalmente discrezionale ed affidata alle decisioni del singolo magistrato inquirente.,
- perché finanche i “costi” della giustizia sono condizionati dalla impossibilità di gestione di un sistema penale privo di logica e, quindi, incapace di raggiungere gli scopi repressivi e sanzionatori che sono alla base di qualsivoglia norma penale.

Non è un caso, d’altra parte, che i presidenti delle due ultime Commissioni per la riforma del codice penale, Carlo Nordio e Giuliano Pisapia, abbiano dimostrato assoluta convergenza non soltanto sulle motivazioni che rendono improcrastinabile l’intervento del legislatore, ma anche sulle linee direttive concrete di tale riforma.<sup>33</sup>

Sarebbe, in realtà, già un primo passo importante se il legislatore riuscisse a metabolizzare l’essenza del principio di offensività, così come ben delineata sempre da Ferrajoli :” *lo scopo del diritto penale, secondo il suo modello liberale e utilitaristico fondato **sulla separazione tra diritto e morale**, non è quello di imporre o di affermare o di rafforzare “valori” quali che essi siano, ma solo quello di impedire azioni che offendano – direttamente o indirettamente, individualmente o collettivamente, persone in carne ed ossa: sicché, ove un comportamento non produca nessun danno o pericolo concreto per nessuna di esse, non se ne giustifica la proibizione, quali che siano i “valori” da esso offesi”.*

Nel corso del congresso straordinario di Treviso del 2007, allorché erano ancora in corso i lavori della Commissione Pisapia, UCPI ha dedicato una interessante sezione di lavoro al tema della riforma del codice penale, condividendo nella mozione finale “le matrici culturali” che si erano al momento delineate.

Nei limiti imposti da una relazione programmatica, facendo mia la relazione di Filiberto Palumbo (chiamato a far parte sia della commissione Nordio che di quella Pisapia ed all’epoca anche componente del Consiglio direttivo del Centro studi Marongiu), esprimo la convinzione che occorra, in linea con i principi dettati dalla nostra Costituzione,

- ristabilire la centralità del codice penale all’interno dell’ordinamento penale.
- imporre che le norme penali tornino ad essere chiare e determinate nel loro contenuto, perché tutti possano comprenderne il significato, apprezzando sempre il disvalore legato alla violazione dei precetti ivi contenuti.
- ridurre al minimo la discrezionalità del giudice;
- ridurre l’ambito di applicazione del diritto penale

---

<sup>33</sup> L’argomento trova conforto dalla lettura del recente “*In attesa di giustizia, dialogo sulle riforme possibili*” realizzato, nella forma della intervista, proprio da Nordio e Pisapia, e nelle loro considerazioni finali: “*le pene, per quanto possa sembrare strano, non devono essere aumentate, semmai diminuite*” (Nordio); “*bisogna smettere con il panpenalismo e con l’idea di poter risolvere tutto, anche i problemi sociali, con il codice penale*” (Pisapia).

- tenere conto delle indicazioni e dei vincoli che provengono dall'Unione Europea, ma inserendo le nuove tipologie di reato all'interno del codice penale per mantenerne la sistematicità.<sup>34</sup>

## **b) Il sistema sanzionatorio ed il problema carcere**

In un moderno Stato di diritto non è tollerabile pensare di risolvere ogni situazione di devianza o di violazione di precetti con una sanzione penale: anche perché, quando, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale il legislatore decide di qualificare una condotta come penalmente rilevante, deve avere contemporanea contezza che una sanzione, ancorché minima, per essere giusta e percepita come tale, deve essere preceduta da un procedimento non sommario, regolato dai canoni del rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali.

Ma in un moderno Stato di diritto, improntato ai principi costituzionali, non è neppure pensabile impostare un sistema sanzionatorio, continuando a prevedere come centrale la pena del carcere, senza comprendere che esiste una innumerevole possibilità di sanzioni ugualmente afflittive, ma di tipo alternativo, e che il carcere deve in ogni caso costituire l'*extrema ratio*, limitata alle ipotesi di maggiore rilevanza e pericolosità sociale.

Non si tratta, quindi, di aumentare a dismisura il numero dei posti letto, ma di ridurre i motivi di detenzione e di rendere efficace il sistema delle pene alternative.

D'altra parte, *rebus sic stantibus*, l'attuale situazione degli istituti di pena ha da tempo superato il limite della tollerabilità (anche per la presenza, nei medesimi luoghi, di una percentuale elevatissima ed indegna di uno stato civile di persone in regime di custodia cautelare); la dimostrata incapacità di prevedere – affiancandoli a provvedimenti emergenziali come quello dell'amnistia del 2006 – soluzioni efficaci è motivo di sconcerto e preoccupazione.

---

<sup>34</sup> Ricordo che nell'articolo 2 del progetto di legge delega la commissione Pisapia è scritto 1) "il codice penale si conforma ai principi e ai valori della Costituzione, si adegua ai principi dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e si pone come testo centrale e punto di riferimento dell'intero ordinamento penale"; 2) "nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi di codificazione: prevedere come reati solo fatti che offendano beni giuridici di rilevanza costituzionale; escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo come sole forme di imputazione il dolo e la colpa; affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsione chiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità, delle pene, del loro limite minimo e massimo, dei casi di conversione e dei criteri di ragguglio, delle conseguenze sanzionatorie e degli altri effetti penali".

La Commissione Pisapia, inoltre, ha effettuato delle scelte che certamente sono in linea con i principi espressi (e che dovranno ancora essere sostenuti) da UCPI; in particolare l'abolizione della distinzione tra delitti e contravvenzioni; la ridefinizione del rapporto di causalità (prevedendo la punibilità dell'autore solo nel caso in cui l'azione o l'omissione sia stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso), l'eliminazione della preterintenzione, la codificazione del dolo eventuale, la ridefinizione del concorso di persone nel reato, prevedendo in particolare che il concorrente debba, per essere considerato tale, aver apportato "un contributo causale alla realizzazione del fatto", la ridefinizione dell'imputabilità, la rimodulazione dell'intero sistema punitivo, nel rispetto dei principi costituzionali secondo cui la pena ed i trattamenti punitivi devono tendere alla rieducazione del condannato.

UCPI dovrà, per questo motivo, mantenere alta l'attenzione sui temi, strettamente collegati, dell'intero sistema sanzionatorio, delle modalità di esecuzione e del regime di detenzione.

Sono state assunte negli ultimi anni una serie di iniziative che andranno rinnovate. Ma forse su questo argomento, più che su altri, potrà sperimentarsi la capacità di “*cambiare linguaggio*” e di rivolgerci direttamente all'opinione pubblica per una opera di persuasione su un tema che – ne siamo consapevoli – è vissuto traumaticamente, in una situazione (che spesso è solo una sensazione) di insicurezza che induce ad invocare “più carcere” e “meno libertà” (anche nell'errata convinzione, ad esempio, che la detenzione domiciliare sia equiparabile alla libertà).

Trattasi di un sistema che non funziona, che produce nefandezze e che, pur tuttavia costa alla comunità in modo smisurato (e proprio in ragione della illogicità dell'intera organizzazione della custodia e, in genere, dell'esecuzione).

Deve continuare la “battaglia” per l'abolizione dell'ergastolo. Deve essere rinnovata quella sul regime differenziato ex art. 41 bis (sul quale vi è poco da aggiungere, ma solo perché vi è totale condivisione con tutte le iniziative di denuncia assunte a livello locale ed a livello nazionale nel corso degli anni).

Non è tollerabile, in ogni caso, che il regime differenziato preveda, oltre alla violazione di diritti fondamentali, la gravissima limitazione dell'esercizio concreto ed effettivo del diritto di difesa: l'idea dell'avvocato difensore complice del reo, propria dei regimi inquisitori e totalitari che ritenevamo ormai di poter collocare nei libri di storia, si fa strada in provvedimenti normativi simbolo di una **cultura regressiva contro la quale non ci stancheremo di combattere !**

## **6) L'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e la riforma dell'ordinamento giudiziario**

Ho già anticipato il tema nella lettera di presentazione della candidatura del giugno 2010, nei termini che seguono:

*“Ancora una volta, alla vigilia di un congresso UCPI, siamo costretti a prendere atto che tutte le nostre battaglie per la separazione delle carriere, per l'effettiva indipendenza ed autonomia sia dei giudici che dei pubblici ministeri, per la riforma del C.S.M., per impedire le ingerenze delle correnti politiche di ANM nell'attività e nella carriera dei magistrati, non hanno trovato – nonostante le promesse o le dichiarazioni di intenti – alcuna pratica attuazione.*

*Costituisce sicuro merito dell'Unione delle Camere penali italiane aver saputo mantenere sempre accesa l'attenzione della politica e dei media sull'assoluta esigenza di dare finalmente piena attuazione all'articolo 111 della Costituzione. Ritornare in questa sede sull'argomento appare finanche ultroneo, tanto è evidente la necessità di proseguire senza tentennamenti - ed occorrendo con rinnovato vigore - sulla strada intrapresa ancor prima della riforma del codice di procedura. La storia di UCPI, dalla presidenza di Pietro D'Ovidio a quella di Gustavo Pansini e dopo ancora di Frino Restivo, Vittorio Chiusano, Gaetano Pecorella, Fabrizio Corbi, Giuseppe Frigo, Ettore Randazzo ed ora di Oreste Dominioni (come ci ha ricordato, anche visivamente, la emozionante carrellata fotografica presentata in apertura del congresso di Torino), è sempre stata coerente in scelte che trovano fondamento in una comune cultura del processo penale.*

*Si tratta, semmai, di prendere atto che l'inadempienza della politica non è solo conseguenza dei tatticismi del momento o dei condizionamenti che notoriamente derivano dall'eterno conflitto politica/magistratura che*

*da anni paralizza ogni serio tentativo di riforma, ma è anche – e forse soprattutto – strutturale, essendo conseguenza di un atteggiamento culturale.*

*Non si è e non si può essere a favore o contro la separazione delle carriere secondo le convenienze del momento: non siamo mai stati “altalenanti” e siamo, invece, strenui sostenitori di un “riforma ineludibile” (parole del Prof. Conso) proprio in quanto detentori di quella “cultura del processo” accusatorio che è alla base della idea di terzietà ed imparzialità del giudice, che ciascuno di noi ha ormai metabolizzato, ma che evidentemente altri non hanno compreso.”*

Non è quindi per trascuratezza, né tanto meno per sottovalutazione del problema (che anzi è grave e si aggrava di giorno in giorno), che, nell'ambito della mia relazione programmatica, l'argomento venga trattato con un rinvio, ancora una volta, alla “storia” di UCPI.

E' dato acquisito nel patrimonio genetico delle Camere penali l'esigenza della separazione delle carriere, oggi più che mai imposta dalla necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 111 della Costituzione, onde rendere effettivamente il giudice terzo ed imparziale ed evitare che la comunanza delle carriere con i rappresentanti dell'accusa e titolari dell'esercizio dell'azione penale finisca per limitarne l'autonomia e l'indipendenza.

Noi avvocati delle Camere penali non abbiamo necessità di legittimarci con premesse e giustificazioni: siamo infatti noi a **pretendere** un giudice autonomo ed indipendente ed una magistratura inquirente non condizionata nell'esercizio della propria funzione!

L'attuale assetto ordinamentale non è in grado di assicurare tutto ciò e, quindi, appare pretestuoso l'ormai stanco rituale della dirigenza di ANM sulla difesa dello stato attuale; oggi invero l'unicità delle carriere non assicura proprio quei valori che ANM sostiene di voler difendere; né la magistratura associata può pretendere di trattare un argomento che riguarda tutti come se si trattasse di riserva di trattativa sindacale.

Tutti (finanche ANM) concordano nell'individuare il sistema correntizio come il primo male che ha paralizzato l'attività istituzionale del CSM: l'Unione delle Camere penali non è stata assente su questo tema e deve essere riconosciuta l'efficacia di interventi di denuncia sulle “azioni” ed ancora di più sulle “omissioni” di cui si è reso protagonista nel recente passato questo organo di rilevanza costituzionale, il cui carente o distorto funzionamento è uno dei primi motivi della crisi della giustizia e di credibilità della magistratura.

E' di recente mutata la composizione del CSM: è auspicabile che, anche per l'intervento di autorevoli avvocati neo eletti, qualcosa si muova finalmente anche dall'interno di questa istituzione. Ma il problema è strutturale e deve quindi trovare soluzione in specifici interventi normativi; sul punto UCPI ha avanzato plurime proposte e le stesse dovranno continuare ad avere sostegno; il nodo essenziale resta, tuttavia, quello della giurisdizione domestica che non ha funzionato nel passato e difficilmente potrà funzionare rebus sic stantibus.

E' essenziale affrontare una volta per tutte il tema delle circoscrizioni giudiziarie, dei Tribunali “inutili” (ma che costano in termini di risorse sia umane che materiali), dell'organico insufficiente e quello della magistratura onoraria che, soprattutto nel settore penale, non può assolvere i compiti che oggi sono ad essa demandati (con una ulteriore caduta della qualità del processo che, a livello del giudice di pace, sta assumendo, come era stato facile prevedere ai tempi della introduzione di una specifica competenza penale, aspetti finanche grotteschi).

Non ha ancora sortito l'esito sperato la denuncia del peso determinato dai magistrati fuori ruolo. Come evidenziato in plurime occasioni da Oreste Dominioni, non è un problema di semplice recupero alle attività proprie della giurisdizione di un numero considerevole di magistrati, distratti dai compiti istituzionali (anche se il semplice immediato ritorno nei Tribunali di tanti magistrati produrrebbe immediati benefici sull'arretrato). La vera essenza del problema è legata alle funzioni politiche che i fuori ruolo, non di rado provenienti da esperienze nella magistratura associata, sono chiamati ad assolvere e gli effetti condizionanti che determinano sia nell'esercizio di funzioni diverse che nel momento dell'eventuale rientro nell'esercizio delle originarie funzioni. Sul punto non occorre demordere, proseguendo nel solco delle iniziative già intraprese.

Strettamente collegato al tema dell'attuazione dei principi costituzionali (alcuni affrontati in separati capitoli) è quello **dell'obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale**.

Siamo tutti convinti (fautori o non fautori dell'obbligatorietà) che il principio costituzionale è oggi esistente solo sulla carta, essendo per contro, il sistema in atto non governato dalla discrezionalità, ma addirittura dall'arbitrarietà nelle modalità di esercizio, di apparente esercizio o di non esercizio dell'azione penale, tanto da essere affidato alle valutazioni del singolo P.M.

Ritengo che, al nostro stesso interno, rispetto alla vastità del fenomeno di costante violazione dell'obbligo costituzionale, vi siano posizioni differenziate e meritevoli di approfondimento: ecco dunque un tema nel quale da subito si può sperimentare sul campo la sinergia tra Camere penali, Consiglio e Giunta per preparare un grande confronto al tempo stesso politico, culturale e scientifico, preceduto da studi preliminari ad un **seminario tematico** di ampio respiro che sia prodromico ad una proposta politica, conforme ai principi del giusto processo, meditata e condivisa dagli avvocati penalisti.

## **7) La riforma dell'ordinamento professionale**

### **a) La formazione, la specializzazione e l'aggiornamento**

Nel variegato mondo delle istituzioni ed associazioni forensi, la grande "intuizione" di UCPI, risalente nel tempo (quanto meno ad epoca anteriore al 2001, visto che la prima realizzazione dell'idea di specializzazione è stata ottenuta con la legge di riforma della difesa di ufficio del 2001 e l'introduzione dell'art.29 delle disp.att. c.p.p.<sup>35</sup>), ma finalmente resa concreta con la mozione approvata all'esito del congresso di Bari del 2004, è certamente quella di aver per prima compreso lo strettissimo collegamento – direi quasi una connessione – esistente tra l'esigenza di riforma dell'ordinamento giudiziario e quella dell'ordinamento professionale.

La consapevolezza che un "processo senza qualità" non può assumere i connotati propri del giusto processo, ma che la "**qualità del processo**" passa non soltanto dal sistema

---

<sup>35</sup> Frequenza di "corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi, o, ove costituita, dalla **Camera penale territoriale ovvero dall'Unione delle Camere penali**".

delle regole, ma anche dalla “**qualità dei protagonisti del processo**”, ha determinato la massima attenzione al tema della “**qualità professionale degli avvocati**”.

Se il giudice non è terzo ed imparziale non è garantito un giusto processo; ma se il difensore non è in grado di assicurare **effettività** e **concretezza** al diritto di difesa costituzionalmente garantito, il processo si svolgerà ugualmente, ma non verrà assicurato il diritto fondamentale al “giusto processo” nel senso più volte precisato dalla Corte di Strasburgo e dalla nostra Corte Costituzionale.

**Giustissima**, quindi, la scelta di porre la massima attenzione agli sviluppi dell’iter parlamentare sulla riforma del nostro ordinamento; **fondamentale** l’apporto di UCPI per ottenere l’inserimento nel disegno di legge in discussione di previsioni rigorose sulla specializzazione, sull’accesso, sulla formazione, sull’aggiornamento, sulle modalità di iscrizione all’albo per l’esercizio nelle magistrature superiori; **essenziale** l’idea di un ulteriore sforzo per migliorare il sistema delle nostre scuole di tecnica e deontologia del penalista (uniche nel loro genere) ed adeguarle tempestivamente alle “nuove” esigenze che potranno delinearsi se e quando (ma quando ?) verrà finalmente varata la riforma di un sistema ormai datato e strutturalmente incapace di assicurare la qualità professionale di maggior livello necessaria in tutti i campi del diritto e particolarmente nel settore penale, ove sono in gioco la libertà personale ed altri diritti costituzionalmente garantiti.

L’attuale blocco dell’iter parlamentare del disegno di legge e la presentazione di emendamenti di ogni genere e specie (la cui lettura in molti casi determina vero ed autentico sconforto) rende tutti pessimisti.

Occorrerà forse ancora per molto tempo - mentre continuerà il vorticoso crescendo di iscrizioni agli albi - confrontarsi con la normativa vigente. Allo stato è possibile cercare di “tamponare” il disastro soltanto tramite interventi regolamentari del CNF, integrativi del codice deontologico forense (avendo ben presente, da un punto di vista strategico, che detta regolamentazione “provvisoria” potrebbe protrarsi anche per molto tempo: il ché significa, in concreto, che una regolamentazione della specializzazione male impostata potrebbe determinare effetti negativi irreversibili e “bruciare” questa ultima possibilità).<sup>36</sup>

Ha trovato unanime consenso – si veda la mozione approvata a Torino nell’ottobre 2009 sulla “adozione di percorsi anche autonomi volti alla istituzione e regolamentazione della specializzazione forense” – la scelta di ribadire, con un gesto di forte valenza politica e di grande impatto, l’esigenza essenziale della specializzazione per una “vera” difesa (in questo sostenuti anche dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che, nel solco di decisioni della Corte di Strasburgo, ha evidenziato come il concetto di “**effettività**” della difesa sia correlato non solo alla “*capacità processuale*” ma anche alla “*capacità professionale*”).

Il vero nodo, recentemente emerso, è sulla individuazione del **tipo** di “**percorso**” “*autonomo*” per “*istituire*” e, soprattutto, per “*regolamentare*” detta specializzazione.

Per essere ancora più chiari ed espliciti, ferma restando l’esigenza politica espressa a Torino, **non** tutte le strade sono uguali e **non** tutte le direzioni sono idonee a raggiungere l’obiettivo.

---

<sup>36</sup> Come accaduto per la formazione e l’aggiornamento, bruciati sull’altare del regolamento dei crediti formativi, un formidabile business sul quale occorre solo stendere un velo pietoso !!

Le **opzioni** nell'individuare il miglior **“percorso”** sono ovviamente molteplici; ma le implicazioni di una o dell'altra scelta sono di assoluta rilevanza per il futuro assetto dell'associazione, **potendo finanche mutarne la natura di soggetto politico.**

**Non è un caso che su questo tema, non avendo io condiviso le scelte operative del 13 maggio 2010 (e quelle consequenziali e successive) del Presidente Dominioni e della Giunta ancora in carica, ed avendo contestato in ogni occasione possibile il metodo adottato, è emersa una forte divergenza.**

**Né è un caso che, aderendo per contro l'altro candidato alla presidenza UCPI sia al merito che al metodo delle scelte della Giunta Dominioni, si sia formato un asse di assoluta convergenza per il mantenimento dello status quo.**

E' necessario parlarne e che il congresso ne parli. **E' il momento delle scelte consapevoli ed è mia intenzione ed auspicio che si evitino percorsi errati tali da vanificare il significato di tanti anni di iniziative!**

Dubitare dell'efficacia di recenti scelte sulle scuole di specializzazione e/o sulla regolamentazione della specializzazione non significa, come da taluno è stato addirittura prospettato, mettere in discussione tutto quanto anche di positivo è stato fatto fino ad oggi. **Al contrario!** Proprio la condivisione del percorso che ha preceduto il congresso di Parma, diretto ad ottenere per legge la specializzazione, aumenta la preoccupazione che norme di natura transitoria non adeguatamente o sufficientemente dibattute finiscano per realizzare l'effetto opposto a quello perseguito.

E' vero che esiste una urgenza! Anzi sarebbe meglio definirla una emergenza!

Coloro che remano contro la riforma, non considerano che il detto *“la casa brucia”* è ormai superato dalla constatazione che *“la casa è bruciata”*, che i 230.000 di oggi, mentre a Sagunto si discute, saranno a breve 300.000. Costoro non valutano che ad essere maggiormente penalizzate sono proprio le due categorie che si vorrebbe proteggere: **coloro che necessitano di assistenza difensiva ed i giovani !!**

Le soluzioni non sono semplici: ma la storia di UCPI è caratterizzata da prese di posizione contro le leggi c.d. emergenziali; **evitiamo di cadere nei “regolamenti” emergenziali.**

Talune recenti decisioni meritano un approfondimento ed un ripensamento, perché è fortissimo il rischio derivante

- da un affrettato rilascio di “patenti” di specializzazione targate UCPI, finanche ad avvocati che non sono iscritti ad una Camera penale e solo in base ad un criterio di anzianità di iscrizione all'albo,
- dalle incerte e poco chiare, oltre che intrinsecamente contraddittorie, modalità di controllo di autodichiarazioni ed allegazioni,
- da automatismi nella consegna di “patenti” a professori universitari che, pur avvocati, potrebbero non aver mai effettivamente frequentato le aule di giustizia.

Chi è socio di una Camera penale non ho solo richiesto la consegna di una tessera (come può accadere per un'associazione bocciolina), ma ha compiuto un atto politico: ha aderito agli scopi ed agli obiettivi politici delle Camere penali, finalizzati alla realizzazione del giusto processo.

Chi non è socio di una Camera penale ho non ne conosce l'esistenza o non ne condivide scopi ed obiettivi politici.

Perché svilire la nostra adesione ad ideali associativi consentendo che girino, per evidenti motivi di sola finalità economica e pubblicitaria, carte intestate con l'indicazione di specializzato UCPI a chi è estraneo, se non addirittura contrario, al nostro mondo ?!?!

**Se dopo aver rivendicato l'essenzialità della specializzazione per l'effettività della difesa e dopo aver previsto selezioni rigidissime per giungere a far acquisire il titolo di specializzato solo a chi dimostri nel concreto specifiche qualità, determiniamo un meccanismo, destinato a perdurare nel tempo, di facile distribuzione di titoli a tutti, addirittura fornendo non "patenti" qualsiasi ma "patenti di specializzato UCPI" ad avvocati non iscritti e dei quali nulla sappiamo, autopenalizzandoci al nostro interno, potremmo trovarci a breve a commentare un clamoroso autogoal.**

Ho già scritto nella lettera del 6 giugno 2010 e ribadisco con ancora maggiore fermezza oggi dopo aver preso cognizione:

- a) di quanto sta accadendo nel confronto con il CNF
- b) della delibera del CNF di fine maggio 2010
- c) della bozza di regolamento sulle specializzazioni del CNF
- d) di quanto ascoltato dichiarato nell'incontro organizzato a Ripetta a metà luglio in ordine all'accettazione di tale regolamento
- e) del successivo mutamento di rotta e della presentazione di emendamenti
- f) di quanto accaduto nel corso delle riunioni del Consiglio di amministrazione della s.r.l. Gnosis Forense rese pubbliche il 9 settembre 2010

che, per quanto mi riguarda, non ho esitazioni ad anticipare che un eventuale consenso del Congresso alla mia proposta determinerebbe già nella prima riunione di Giunta **l'immediata sospensione** quanto meno della norma transitoria del regolamento del 13 maggio 2010 e la scansione di una urgente iniziativa di rivisitazione dell'intera struttura regolamentare per renderle compatibili con le disposizioni che verranno discusse con le istituzioni forensi.

E' questo certamente un elemento di forte divergenza con quanto detto e scritto nelle anticipazioni del programma dell'altro candidato alla presidenza, strenuo sostenitore della norma transitoria e del rilascio della "patente" UCPI anche ai non iscritti alle Camere penali per una affermazione del grado di rappresentanza dell'associazione.

La necessità della riforma dell'ordinamento professionale è assoluta. Essendo risultata errata la strada percorsa in unione con tutte le altre componenti dell'avvocatura (ivi comprese quelle ontologicamente contrarie alla selezione generata dalla specializzazione) dobbiamo riattivare l'iniziativa politica ponendo ancora una volta al centro il valore costituzionale dell'effettività del diritto di difesa.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Per far comprendere il valore che in questa relazione programmatica viene data all'esigenza di un avvocato specializzato, trascrivo alcuni passaggi di una mia lezione svolta sull'argomento dell'effettività del diritto di difesa nel corso di una lezione dell'aprile 2009 nell'ambito del corso di primo livello organizzato dalla Camera penale di Roma (pubblicata nel 2010 sulla rivista "Gli Oratori del Giorno"):

*“Primo : avvocato penalista è un avvocato che possiede una forte base di conoscenza in **tutti** i settori del diritto e che è in grado, per la padronanza della **tecnica propria e specifica del penalista**, di muoversi*

## **b) Le scuole U.C.P.I. e la s.r.l. Gnosis forense**

Non è una novità che non ho condiviso la scelta della costituzione di una s.r.l. (la GNOSIS FORENSE ) finalizzata a creare un sistema del tutto nuovo di funzionamento delle nostre scuole. Ho sostenuto, sostengo e ribadisco che **se** la s.r.l. trova la sua ragione in motivi

---

*all'interno sia del settore del diritto penale sostanziale che in quello del diritto processuale. La specializzazione non va intesa come possibilità di ignoranza della disciplina civilistica e/o amministrativa (il solo richiamo, a titolo esemplificativo, alla categoria dei reati contro la pubblica amministrazione od a quella dei reati fallimentari o societari, è sufficiente a comprendere l'essenzialità di una formazione giuridica di base, purtroppo oggi in nulla garantita dalle Università).*

*Secondo: un difensore con la consapevolezza del “**ruolo**” e della “**funzione**” dell'avvocato (specializzato nel settore penale) **all'interno del processo** (qui inteso non in senso tecnico processualistico, ma in senso lato e nella sua estensione più ampia, come procedimento, atteso che la detta consapevolezza passa prima di tutto tramite una visione complessiva dell'intero procedimento in tutte le sue fasi, in tutti i tutti i suoi gradi e finanche nella fase di esecuzione).*

*L'avvocato penalista è anche uno “**stratega**” e lo stratega deve conoscere alla perfezione tutto il “campo di battaglia” (l'intero procedimento) e tutto “l'armamento” di cui dispone per utilizzarlo al meglio e nel momento giusto.*

*Terzo: consapevolezza del ruolo e della funzione non in astratto , ma **nel concreto**, nel luogo dove questa attività defensionale si svolge (e, quindi, nel processo).”*

*(...)*

*“Oggi essenza della difesa è il suo **ruolo attivo**, la preparazione e gestione del caso della difesa in contrapposizione al caso dell'accusa.*

*Il **difensore effettivo** è quello che sa di partecipare al processo non soltanto per ottenere una giusta ricompensa alla propria attività professionale, ma essenzialmente per fare in modo che vengano realizzati e rispettati i parametri oggettivi del giusto processo e che vengano rispettate le regole (che non deve sperare che vengano rispettate, ma che, al contrario, **deve far rispettare!**)*

*Il **difensore effettivo** è quello che non si butta sciattamente la toga sulle spalle ad udienza già in corso, ma che indossa la toga nella consapevolezza che quello “straccio nero” – come lo definiva per esaltarlo Calamandrei – rappresenta idealmente la tutela costituzionale del diritto di difesa che nessuno si deve permettere di calpestare, primo fra tutti colui che ne svolge il ruolo (**senza aggettivi**, di fiducia o di ufficio è il momento dell'incarico non il modo di svolgimento dell'incarico !!).*

*Il **difensore effettivo** è soltanto colui che non soltanto conosce, ma è in grado di utilizzare (e di valutare se e come utilizzare) **gli strumenti** che le norme di legge hanno a lui affidato per l'estrinsecazione del suo ruolo attivo all'interno del processo.*

*Il **difensore effettivo non** è l'avvocato, privo della cultura del giusto processo, che vive il proprio ruolo con lo stesso fastidio con cui tanti giudici e tanti pubblici ministeri, ugualmente privi della cultura del giusto processo, vivono la presenza del difensore dentro e fuori delle aule di udienza, preoccupato che la pasta asciutta possa diventare scotta o che l'insalata possa freddarsi.*

*Il **difensore effettivo**, necessariamente ed ontologicamente libero ed indipendente, è soltanto un avvocato consapevole dei propri diritti, ma soprattutto e prima ancora, consapevole che tali diritti sono una garanzia per chi in quel momento si sta tutelando.*

*Il **difensore effettivo** è, conseguentemente, un avvocato che, certamente conoscendo ed applicando tutte le regole di comportamento imposte (rectius previste) nel codice deontologico forense, è consapevole prima ancora dei suoi diritti di quelli che sono i doveri del difensore.*

*Il **difensore effettivo** è colui che vive nella certezza che il venir meno della effettività del diritto di difesa che egli è chiamato con la sua preparazione, specializzazione, tecnica, combattività, educazione, a far concretamente tutelare, finisce per essere il primo complice nella realizzazione di un **processo ingiusto**.*

*Ricordiamo sempre, in ogni momento, che la figura di questo tipo di difensore è oggi messa in discussione e che molto deriva da noi stessi, dal numero crescente al quale si accompagna una caduta della **qualità del processo** (ma la caduta della qualità del processo è anche conseguenza della caduta della **qualità dei protagonisti del processo**): i processi, peraltro, privi di qualità, continuano a celebrarsi e si celebreranno sempre; per questo **l'esigenza di un vero difensore** non cesserà mai”*

fiscali o di economia o di esigenze di carattere logistico nulla quaestio; ma se, ineluttabilmente, e magari al di là delle intenzioni, il tutto si trasforma in un meccanismo del tutto nuovo, necessariamente legato al flusso di entrate e di uscite, il pericolo è fin troppo evidente, finendo per incidere – come immediatamente ha inciso – nei rapporti tra centro e periferia, tra UCPI e Camere penali territoriali, tra s.r.l. Gnosis e le scuole un tempo definite di primo e secondo livello.

Il rimedio deve, a mio avviso, essere strutturale, dovendosi contemperare l'esigenza della crescita di livello di tutte le scuole, la necessità di assicurare un percorso di qualità per ottenere riconoscimenti dagli organi istituzionali dell'avvocatura (o da chi dalla legge verrà deputato al controllo sui diversi percorsi di specializzazione), ma anche l'autonomia e la forza territoriale di tutte le singole Camere penali.

Le quali, non dimentichiamocelo, sono anzitutto un soggetto politico territoriale che non si occupa solo della pur importantissima ed essenziale formazione e specializzazione e che deve poter continuare nella sua attività primaria, che è il motivo del suo esistere, pena una sempre più accentuata difficoltà di rapportarsi con la base.

Perdere o rischiare di far perdere alle Camere penali – soprattutto le più piccole – questo ruolo essenziale alla vita della intera Unione, dissipare il ruolo fondamentale rivestito dal "volontariato" che da anni gira intorno alle iniziative locali ed alle scuole di ogni livello, cambiare o rischiare di cambiare l'abito della nostra associazione, è argomento troppo serio e vitale e non può essere vissuto, come obiettivamente, poco importa se a torto o a ragione, da moltissimi è stato comunque vissuto, come *"imposizione"* dall'alto.

Ho già detto della peculiarità delle nostre scuole di tecnica e deontologia del penalista: la loro efficacia è stata, a mio avviso, direttamente collegata alla presenza di docenti avvocati (*che hanno reso le conversazioni o lezioni completamente diverse da quelle universitarie*), al carattere volontario della partecipazione dei discenti avvocati (*che hanno determinato inconsuete forme di attenzione e di approfondimento*), all'assenza di scopi o vantaggi immediati (*unico vero "premio" essendo quello della crescita delle qualità professionali e di scambio di esperienze*).

Queste scuole, che non sono nate per rilasciare "patenti" o "diplomi", ma al più attestati di partecipazione, vanno certamente migliorate, ma non possono in alcun modo essere disperse: si tratta di un patrimonio "consolidato", che, tra l'altro, ha determinato il legislatore del 2001 ad inserire, non a caso, le scuole UCPI e quelle delle Camere penali territoriali tra quelle previste nell'art.29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (previsione normativa che non andrebbe soppressa, come sostengono coloro che non condividono e si contrappongono alla mia posizione, ma preservata!).

Diverso – e con un necessario maggior controllo dall'alto - potrebbe essere soltanto il sistema delle scuole destinate al rilascio di "patenti" e proprio in ragione della valenza che un'attestazione di partecipazione e di buon esito di un esame può assumere in ambito istituzionale. Ma anche in questo caso senza ignorare l'esistenza delle Camere penali territoriali ed evitando *"invasioni di campo"* poco conformi al carattere federale della nostra associazione.

UCPI ha partecipato alla costituzione della s.r.l. Gnosis Forense per avere un braccio operativo ed una migliore organizzazione; allo stato la lettura della documentazione (almeno di quella che è stato possibile conoscere sul sito UCPI o consultando la CCIA) ci

consente di affermare che UCPI **rischia** di finire di modulare il proprio intervento politico e le proprie decisioni anche strategiche in subiecta materia subordinandole alle esigenze della società di capitali.

**E' una affermazione grave, ma che si fonda sulla lettura di quanto scritto nei verbali.**

Mi limito, parlando e scrivendo ad avvocati, alla cronologia degli eventi essenziali.

La s.r.l. Gnosis Forense è stata costituita il 18 giugno 2009 con atto Notaio Saraceno dalle associazioni AGI, UCPI, AIAF ed UNCAT.

Non pongo un problema di natura civilistica sui poteri derivanti dalla rappresentanza (art. 9 dello statuto UCPI), ma un problema esclusivamente politico: è sicuramente un atto di straordinaria amministrazione, del quale si è venuti a conoscenza alla fine di luglio del 2009.

La quota sottoscritta da UCPI è pari al 25% dell'intero capitale sociale e, quindi, di **€5000,00**.

Sono entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione della s.r.l. Gnosis due componenti della Giunta, Lodovica Giorgi e Emliana Olivieri (attualmente, dopo le dimissioni di Ettore Randazzo avvenute in concomitanza con l'approvazione del secondo regolamento sulle scuole, anche Responsabile delle Scuole UCPI).

Il 19 febbraio 2010 i consiglieri del CdA della s.r.l. (cioè di coloro che sono chiamati ad amministrare la s.r.l.) "*si dichiarano tutti d'accordo, al fine di sollecitare la parte politica per una pronta approvazione della citata riforma, ad intraprendere una azione di forte protesta consistente nell'astensione dalle udienze per un numero di giorni da definirsi*" (n.d.r. astensione che verrà puntualmente proclamata dagli organi politici delle associazioni specialistiche unitamente al CNF ed all'OUA per il 10 marzo 2010 e che non verrà revocata nonostante l'avvenuta calendarizzazione in aula).

Sempre il 19 febbraio 2010 "*i presenti concordano sulla opportunità di predisporre tali regolamenti prima del termine di scadenza dell'attuale CNF e segnalano la necessità che il regolamento sulla specializzazione preveda una norma transitoria al fine di fare salvi gli eventuali corsi avviati prima dell'effettiva emanazione dei regolamenti, come potrebbe accadere per il caso della scuola organizzata dalla Gnosis*" (n.d.r. no comment!).

Il CdA inoltre dispone di chiedere ai soci un "*apporto finanziario da versare in conto futuro aumento capitale sociale per un importo di € 180.000,00, in proporzione delle quote sociali da loro possedute, da effettuare entro e non oltre il prossimo 30/4*" (n.d.r. con un onere, quindi, a carico di UCPI di **€ 45.000,00**).

Ancora il 19 febbraio 2010, il CdA valuta "*allo scopo di non mantenere impegnata la società per un anno intero in attività meramente preparatorie, oltre che per dare immediata visibilità alla scuola comune delle specializzazioni e per realizzare proventi che coprano, almeno in parte, le spese che comunque si terranno per l'anno in corso*" di realizzare già nel 2010 "*attività formative*".

Il 22 aprile 2010 l'assemblea dei soci approva il bilancio al 31 dicembre 2009 (di scarso interesse perché praticamente privo di movimentazioni, avvenute tutte nel corso del 2010, in misura allo stato ancora non conosciuta).

Sempre il 22 aprile 2010 il CdA discute ed approva un business plan e piano finanziario relativo alle spese di organizzazione e per le docenze ed alle entrate (con una previsione iniziale di 600 specializzandi tra le 4 scuole e versamenti di € 1500,00 oltre Iva per ciascun discente).

Il 15 giugno 2010 si riunisce il CdA e *“i componenti del Consiglio, ciascuno in rappresentanza delle loro associazioni, convengono che, nell'ipotesi in cui il CNF **non** dovesse emanare il regolamento sulla specializzazione forense e stipulare con le stesse i protocolli sulla cui base poi avviare le singole scuole, queste comunque saranno attivate, in attuazione tra l'altro delle delibere adottate da ciascuna di esse per conseguire comunque la realizzazione della specializzazione forense. E ciò indipendentemente dall'evoluzione dell'iter legislativo del progetto di riforma forense, in quanto esse tengono alla qualificazione della professione forense tant'è che con propri mezzi finanziari **ed a loro rischio imprenditoriale** hanno creato la Gnosis forense, **per il cui tramite** realizzare le singole scuole di specializzazione. A tal fine su iniziativa di UCPI verso la metà di luglio sarà organizzata una manifestazione a nome di tutte e quattro le associazioni **per fare propaganda** alle suddette iniziative”*.

In effetti il 13 luglio 2010 UCPI ha organizzato tale manifestazione.

Dulcis in fundo il 3 settembre 2010 i componenti il CdA, dopo avere deliberato una serie di spese per l'arredo delle sedi di Roma e Milano nel frattempo locate, *“ribadiscono ed assumono l'impegno, al fine di avere una condotta unitaria, che, anche in caso di mancata approvazione del regolamento della specializzazione da parte del CNF entro la seconda decade di settembre, a partire dall'1 gennaio 2011 saranno avviate le scuole per la realizzazione delle scuole di specializzazione forense e che, al termine del corso ed al superamento dell'esame le rispettive associazioni rilasceranno l'attestato per consentire agli avvocati di qualificarsi come specializzati, facendo seguire la sigla dell'associazione (così ad esempio “avvocato penalista specializzato UCPI). Ciascuna associazione poi sarà libera di adottare la disciplina transitoria che riterrà più opportuna, al fine di riconoscere il titolo ad avvocati in possesso di determinati requisiti e che siano o meno iscritti alle rispettive associazioni; in proposito il consigliere Giorgi riferisce che UCPI ha adottato una norma transitoria secondo cui il requisito dell'iscrizione all'associazione non è necessario”*.

I verbali parlano da soli. Chi vuole capire capisca !

## **8) L'adeguamento del codice di procedura penale agli articoli 111 e 117 della Costituzione**

Non occorre avere particolare memoria per ricordare quante volte ed in quante occasioni l'Unione delle Camere penali ha evidenziato la necessità, una volta approvata la legge costituzionale del novembre 1999 ed in coerenza con l'introduzione dei principi del giusto processo in Costituzione, non di “modificare” o “riscrivere” il codice di procedura penale

(come spererebbero gli “orfani dell’inquisitorio”) ma della sua rilettura sistematica per adeguarlo e renderlo conforme ai nuovi principi.

Né occorre in questa sede ribadire quante e quante volte UCPI è intervenuta per criticare il metodo del legislatore di continuare a “produrre” norme processuali a macchia di leopardo, senza tenere conto dell’impatto delle stesse sull’intero assetto codicistico.

E’ stata, a suo tempo, salutata come segnale positivo la decisione di costituire una Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Dalia, avente esattamente tale scopo; per lo stesso motivo, è stato giudicato incomprensibile l’atteggiamento dell’esecutivo di non tenere conto dell’immane lavoro di ricodificazione prodotto da tale commissione: primo ed unico tentativo, al di là di quella che può essere la valutazione sulle singole norme, di una “riscrittura” complessiva, dotata di intrinseca coerenza, conforme al dettato costituzionale ed alla normativa europea. Non un nuovo codice, ma un codice rispettoso dei parametri imposti dalla Costituzione sia ex articolo 111 che ex articolo 117.<sup>38</sup>

Ancora una volta, in ogni occasione congressuale, è stata indicata dagli avvocati penalisti la strada maestra degli interventi organici sul codice vigente senza rovesciare le fondamenta della riforma del 1988.

Non poche preoccupazioni ha destato il segnale contrario fornito dalla Commissione Riccio, i cui lavori, peraltro, seguendo un destino ormai consolidato, sono rimasti ugualmente a giacere in qualche cassetto del medesimo Ministero.<sup>39</sup>

Su questo fronte deve, peraltro, essere registrata una importante e fondamentale novità. Recenti interventi della Corte Costituzionale, fornendo al massimo livello una chiave di lettura chiara, precisa ed inderogabile sulla “impostazione accusatoria del nostro codice di rito” e sulla circostanza che tale impostazione “trova oggi un esplicito referente costituzionale nei principi del giusto processo enunciati dall’art. 111 della Costituzione”, impongono al legislatore una assoluta coerenza con la norma costituzionale e dovrebbero far definitivamente accantonare progetti di segno regressivo incompatibili con questo necessario quadro di riferimento.

Certamente costituisce un compito “storico” delle Camere penali vigilare in tal senso ed intervenire con la necessaria forza contro ogni tentativo di tornare indietro o di interpretare

---

<sup>38</sup> Non sono, d’altra parte, da sottovalutare le parole di grande apprezzamento espresse dal Prof. Conso nella sessione di lavoro dell’Associazione degli studiosi del processo penale del settembre 2008 svoltasi a Torino e dedicata proprio alla memoria del prof. Dalia: un palese invito a far uscire dai cassetti ministeriali l’articolato e di proporlo come base per una iniziativa legislativa. Circostanza accaduta per iniziativa dell’On. Pecorella, ma, purtroppo, restata lettera morta.

<sup>39</sup> Nel giugno del 2008, organizzato dalla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Catania, si è svolto un interessante convegno sul tema “Dal progetto Dalia al progetto Riccio, quale futuro del processo penale?”. L’intervento di elevatissimo spessore del nostro Carmelo Peluso, all’epoca Presidente del Consiglio delle Camere penali (pubblicato sulla rivista telematica Osservatorio sul processo penale diretta dal Prof. Alfredo Gaito) ricostruisce con puntuale analisi la posizione delle Camere penali rispetto ai due progetti, con particolare riferimento alla necessità di offrire la massima tutela al contraddittorio nella formazione della prova, escludendo ogni soluzione efficacemente definita di “visione burocratica” del processo e dei principi che lo presidono: “libertà, legalità, e giustizia – conclude Peluso – possono trovare una casa comune solo in un processo di qualità e senza compromessi”. Ritengo di poter fare mie tutte le considerazioni e valutazioni tecniche contenute in tale intervento poiché costituiscono un indirizzo programmatico pienamente conforme alle tradizionali posizioni delle Camere penali sul tema della separazione delle fasi e del metodo di formazione della prova.

in modo non corretto il complessivo contenuto dei parametri di riferimento introdotti all'interno dell'articolo 111 della Costituzione.<sup>40</sup>

D'altra parte la stessa Corte di Cassazione ha dovuto prendere atto dell'erroneità del principio, particolarmente caldeggiato nella relazione predisposta dagli Uffici del Massimario sulle sentenze del **2008**, della *“ragionevole durata del processo quale canone interpretativo privilegiato”*, e, quindi, mediante l'estrapolazione – non a caso a suo tempo sostenuta da ANM - di uno solo dei principi costituzionali, destinato in tale ottica ad assumere *“canone interpretativo privilegiato al quale l'interprete deve costantemente ispirarsi”*. Nella relazione del medesimo Ufficio sulle sentenze del **2009** si è riconosciuta la necessità di tenere conto della diversa impostazione fornita dal giudice delle leggi e di dover, quindi, modificare l'orientamento che si era fatto strada **contra legem**.

Ma la medesima Corte Costituzionale fornisce oggi una ulteriore guida alle iniziative delle Camere penali. Trova finalmente conferma in plurime decisioni di detta Corte l'esigenza di tutelare non solo nominalmente ma **“effettivamente”** e **“concretamente”** i diritti fondamentali e le garanzie processuali.<sup>41</sup>

Il **tema dell'effettività dei diritti** deve continuare a costituire, dunque, il nostro essenziale punto di riferimento per contrastare ogni proposta di regressione; ma nello stesso tempo deve tornare ad essere il principio guida basilare per le nostre autonome proposte politiche.

Sottolineo questo passaggio perché da troppo tempo, anche su questo fronte, UCPI concentra la propria attenzione sui temi del giorno offerti dal calendario parlamentare o da iniziative legislative del governo (spesso solo preannunziate ma non coltivate, se non addirittura abbandonate durante il loro iter di approvazione), **senza riuscire ad affermare la propria autonoma proposta** sulle riforme per le quali valutiamo la necessità di un urgente intervento: mi riferisco, ma solo per fornire alcuni esempi, al tema ormai non più rinviabile delle misure cautelari reali,<sup>42</sup> del sistema delle impugnazioni, del giudizio di cassazione<sup>43</sup>, della cross examination.

---

<sup>40</sup> *“Catalogare i diritti sanciti dall'articolo 111 Cost. in due classi contrapposte – ora, cioè, tra le “garanzie oggettive”, ora tra quelle “soggettive” – risulta in effetti fuorviante – scrive la Corte Costituzionale nella sentenza **184/09**, redattore Frigo – nella misura in cui pretenda di reinterpretare, in una prospettiva di efficienza del sistema e delle posizioni della parte pubblica, garanzie dell'imputato, introdotte nello statuto costituzionale della giurisdizione e prima ancora nelle convenzioni internazionali essenzialmente come diritti umani”*

<sup>41</sup> Mi permetto di definire in tal senso storica la sentenza **317/09**, redattore Silvestri, depositata il 4 dicembre 2009, che ha determinato la declaratoria di incostituzionalità del II comma dell'art. 175 c.p.p. e di vitale importanza quella, recentissima, depositata il 21 luglio 2010, numero **265/10**, redattore Frigo, intervenuto sul tema, certamente vicinissimo alle nostre battaglie, della custodia cautelare (e nello specifico dell'articolo 275 c.p.p. , come modificato da un decreto “emergenziale” dell'inizio del 2009, contro il quale ci eravamo vanamente opposti)

<sup>42</sup> Rinvio su questo specifico argomento allo studio predisposto dall'Osservatorio sulla Cassazione nel settembre 2009 ed allo specifico capitolo predisposto da Giuseppe Taddeucci Sassolini. (il testo è reperibile sul sito UCPI tra gli atti del Congresso di Torino)

<sup>43</sup> Rinvio anche su questo argomento alla relazione dell'Osservatorio sulla Cassazione del quale ho avuto la responsabilità fino al maggio c.a. ed alle specifiche considerazioni svolte da Giuliano Dominici (in buona parte riprese e positivamente commentate dal Prof. Gaito nella rivista telematica Osservatorio sul processo penale)

Quello delle norme sull'acquisizione della prova dichiarativa e sulle modalità di concreto esercizio del diritto all'esame ed al controesame costituisce forse uno dei temi più scottanti sul tappeto, poiché le prassi devianti non trovano adeguato spazio di censura avanti il giudice di legittimità e poiché, occorre aggiungere, la scarsa qualità di tutti i protagonisti del processo determina vere e proprie violazioni del sistema previsto nel codice: l'inosservanza delle regole determina conseguenze facilmente immaginabili sul "risultato" della prova irrualmente raccolta e sulla sua utilizzazione nel momento della valutazione e della decisione.

Preciso subito che non si tratta di intervenire con più o meno condivisibili "protocolli" di intesa che trovano il tempo che trovano<sup>44</sup> e che, comunque, sono privi del carattere impositivo che è proprio della norma cogente: si tratta di intervenire con un rigoroso impianto normativo che detti precise esclusioni, sanzioni di inutilizzabilità ed una rigorosa cadenza degli interventi delle parti e, solo ad esaurimento dello "scontro" tra le parti, del giudice.<sup>45</sup>

Poiché il momento dell'assunzione della prova dichiarativa costituisce ancora il momento nevralgico della fase dibattimentale, una priorità per le Camere penali sarà quella di individuare soluzioni ad una situazione ormai non più sostenibile e che risultino in linea con i principi di rispetto dei diritti e delle garanzie sopra enunciati.

E' tornato recentemente alla ribalta il tema del c.d. "processo breve": difficile immaginare, nell'attuale quadro politico, la sorte del testo approvato da un ramo del parlamento ed ora tornato a svegliare il dibattito totalmente atecnico che ci viene quotidianamente propinato.

E' apparso subito evidente, da un punto di vista strettamente tecnico giuridico, l'evidente equivoco anche lessicale.

Non si ha l'esigenza di un processo breve, ma, come è scritto nell'articolo 111 e nella CEDU, di un processo di durata ragionevole. Nessuno è ovviamente contrario all'attuazione del principio costituzionale e noi delle Camere penali dovremmo esserne gli ispiratori.

La durata del processo – inteso in questo caso come procedimento – non può essere ragionevole dopo l'esercizio dell'azione penale ed irragionevole nella fase delle indagini preliminari. La durata ragionevole è incompatibile con i "tempi morti", con la disorganizzazione giudiziaria<sup>46</sup>, con la totale assenza di responsabilità della magistratura

---

<sup>44</sup> Mi riferisco, nello specifico, anche ad un protocollo che viene in questi mesi proposto da una organizzazione, la LAPEC, che, per motivi mai chiariti, agisce parallelamente all'Unione delle Camere penali, con l'attivo, costante ed almeno apparentemente, adesivo contributo di quest'ultima, e che fornisce una chiave di lettura assolutamente riduttiva del tema del contraddittorio nella formazione della prova nonché del ruolo delle parti e del giudice.

<sup>45</sup> Sulla vastità ed essenzialità di questo argomento basterà leggere la presentazione di Ennio Amodio a "*L'arte della cross examination*" di Francis Wellman a cura di Giuseppe Frigo, che ha formato oggetto, non a caso, di conversazioni all'interno delle nostre scuole di tecnica e deontologia del penalista: il giudizio di Amodio e di Frigo su quel che accade nelle nostre aule è "severo" ma "condiviso" "perché – sostiene Amodio - ormai "si assiste il più delle volte ad un accavallarsi e intrecciarsi di domande da tutte le parti senza che il giudice, pur oscillando tra autoritarismo e paternalismo, riesca a contenere i flussi comunicativi provenienti da accusa, difesa, e parte civile in canali ben determinati e allineati alle norme del codice".

<sup>46</sup> O con la "organizzazione della disorganizzazione" come ho polemicamente scritto quale "osservatore" della Corte di Cassazione.

in caso di errori o di omissioni dovute ad inefficienza o impreparazione, con l'assenza di strutture e di luoghi dove poter svolgere in modo adeguato le attività processuali, con la continue modifiche normative e giurisprudenziali che rendono aleatorio l'intero percorso del procedimento.

La durata ragionevole è un diritto fondamentale e, come tale, non è comprimibile, né limitabile; **i diritti fondamentali sono tali per tutti gli indagati ed imputati e per tutte le tipologie di reato**; l'introduzione di qualsivoglia esclusione sarebbe di per sé illegittima, oltre che irragionevole.

Costituisce scelta operativa errata non mettere sul tappeto per primi il tema della attuazione della Costituzione, attendere di affrontare il tema solo per inseguire un improvvisato testo normativo e, successivamente, rinunciare a coltivare nel modo giusto un tema affrontato dal legislatore in modo sbagliato solo perché quel medesimo legislatore proponente ha, per ragioni del tutto particolari, abbandonato per strada l'argomento. **Occorre cambiare radicalmente impostazione nell'approccio a temi di tanta importanza ed assumere la funzione di forza trainante per la "concreta realizzazione" dei diritti fondamentali.**

Rimane "caldo" ma inattuato il tema delle intercettazioni: il punto di partenza è e deve rimanere quello evidenziato nei documenti politici espressi da UCPI nel corso degli anni e sui quali ugualmente non ho motivo di discostarmi. Esiste un uso ed abuso dello strumento processuale ed esiste una costante violazione o non utilizzazione delle norme processuali già in vigore. L'omesso effettivo controllo giurisdizionale sull'operato e sulle richieste del P.M. costituisce una delle principali cause di tale possibilità di abuso. Ritorna in modo clamoroso il tema della separazione delle carriere.<sup>47</sup>

Un ulteriore fronte di intervento dell'Unione delle Camere penali deve essere quello delle misure di prevenzione patrimoniali: le stesse, invero, furono pensate quale mezzo di "prevenzione" del crimine e, quindi, come tali, disancorate dall'accertamento delle responsabilità penali e dalle conseguenziali garanzie processuali. Allo stato è, per contro, agevole riscontrare che il procedimento di prevenzione, sempre rimasto regolato dai medesimi originari criteri, ha assunto, essendo diretto in particolare nell'ambito del contrasto della criminalità organizzata alla confisca dei patrimoni anche non direttamente intestati ai soggetti ritenuti "coinvolti", finalità e valenze prettamente sanzionatorie. A prescindere dall'esame, in questa sede, delle ragioni che hanno determinato questa modifica di obiettivi, non vi è dubbio che occorre pensare ad una rivisitazione della procedura, per assicurare le necessarie garanzie e rivedere le praticamente inesistenti possibilità di casi di ricorso avanti il giudice di legittimità.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Camere penali che non sono una "corporazione", come poco elegantemente, ma in linea con una specifica impostazione culturale, le ha recentemente definite il dott. Caselli e che non difendono questo sacrosanto principio per tutelare interessi propri o di bottega !!

<sup>48</sup> Il tema è stato affrontato da Filiberto Palumbo, già componente del Consiglio Direttivo del Centro Marongiu, secondo il quale "nel diritto punitivo la sanzione consegue all'accertamento della responsabilità", mentre la caratteristica intrinseca della misura di prevenzione "trova applicazione prima ancora che sia stata definitivamente accertata la pericolosità sociale", di talché "si espropria il patrimonio di un soggetto che, al momento, è solo destinatario del sospetto di essere socialmente pericoloso".

Costituisce, infine, un tema, sul quale le Camere penali hanno avuto minore occasione di intervento, quello della **legge 231/2001** sulla responsabilità degli enti: occorrerà fare una riflessione e valutare se non sia giunto il momento, soprattutto in una fase nella quale si assiste ad una progressiva estensione di tale forma di responsabilità (inizialmente introdotta per limitate e circostanziate ipotesi delittuose) di proporre un mutamento, solo apparentemente di natura lessicale, da **“responsabilità amministrativa”** a **“responsabilità penale”**.

A prescindere, invero, dalle definizioni, è evidente che il sistema delle garanzie nel processo penale a carico degli enti è assolutamente inadeguato, soprattutto tenendo conto degli effetti, talvolta devastanti, prodotti non tanto dallo specifico sistema sanzionatorio, ma dai provvedimenti di natura cautelare destinati a protrarsi, per effetto delle lungaggini processuali, per periodi indeterminati, ma tali da incidere profondamente sulla stessa vitalità dell'ente.<sup>49</sup>

## **9) Considerazioni conclusive**

Il momento è difficile:

- per lo stallo della politica,
- per la crisi economica,
- per lo sfascio della giustizia,
- per l'inesistenza di un progetto complessivo di riforma del codice penale e del codice di procedura penale,
- per l'assenza di cultura del processo,
- per la conseguente carenza di qualità del processo e dei protagonisti del processo,
- per l'omessa attuazione dei principi costituzionali del giusto processo,
- per la presenza di un numero esorbitante di iscritti agli albi non in grado di assicurare effettività e concretezza al diritto di difesa come previsto nella nostra Costituzione,
- per l'affossamento della riforma dell'ordinamento giudiziario e dell'ordinamento professionale.

Di rinvio in rinvio i problemi non sono sempre gli stessi, semplicemente perché nel frattempo si sono aggravati ed hanno assunto in alcuni casi il carattere della irreversibilità.

La cultura dello Stato di diritto è al momento tanto scarsa da determinare, in epoca recente, su importanti quotidiani un dibattito politico/lessicale sulla parola “garantismo”.<sup>50</sup>

Ed UCPI ?

---

<sup>49</sup> Tanto in quanto “per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” e “all'ente si applicano le disposizioni relative all'imputato, in quanto compatibili”

<sup>50</sup> Iniziato da Pierluigi Battista sul Corriere della Sera del 24 maggio 2010 con un titolo provocatorio “*Il garantismo non è una parolaccia*” ed un monito chiaro “*al garantista, sia pur in condizioni di estrema minoranza*” *tocca resistere culturalmente all'ondata forcaiola*”

Non nascondiamocelo, vive anch'essa un momento difficile.

Ho cercato in questa relazione, con la necessaria franchezza, di analizzarne i motivi, di comprenderne le ragioni e di verificare possibili soluzioni.

Concludo ripartendo dalla premessa: una candidatura alla presidenza UCPI ha una ragion d'essere ed un perché prima di tutto nella constatazione di quel che l'Unione è nell'attuale fase e **di quello che si vorrebbe che fosse**; da qui nasce la proposta politica e la richiesta di adesione ad un percorso che riconosco difficile, ma non impossibile.

La "storia" di UCPI è quella di **una esperienza politica dell'avvocatura penalistica che non ha uguali né in Italia, né altrove** e che, grazie alle motivazioni culturali per le quali è nata, è riuscita progressivamente a crescere, a trovare sempre maggiori aree di consenso, diventando con il tempo (nel momento in cui è riuscita a consolidare e rendere costante una giusta interlocuzione politica) un soggetto politico con il quale chiunque si è dovuto necessariamente confrontare.

Non è stato facile, ed i successi che nel corso degli anni si sono ottenuti non sono stati effetto di colpi di bacchetta magica, ma delle iniziative continue e costanti di tutti e ad ogni livello: la forza delle Camere penali è, infatti, frutto del combinato disposto della **comunanza di idee e di valori** da parte di avvocati penalisti di ogni provenienza ideologica e della capacità di trasfondere i principi per noi consolidati del giusto processo e della tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali **in autonome proposte.**

Abbiamo vissuto situazioni difficilissime, additati all'opinione pubblica come fiancheggiatori via via di terroristi, assassini, mafiosi e criminali di ogni sorta; ma proprio in tali occasioni abbiamo constatato quanta incultura retro inquisitoria esisteva dietro quelle parole e quelle considerazioni e siamo rimasti fermi nelle nostre convinzioni, non rinunciando al nostro ruolo, nella consapevolezza di quanti guasti avrebbero determinato quelle norme emergenziali o frutto di improvvisazione.

**Era il nostro dovere di avvocati e non siamo venuti meno a tale dovere nelle aule processuali e fuori dalle stesse.**

Ma abbiamo anche vissuto esperienze esaltanti, avendo contribuito in modo determinante, e ne siamo consapevoli (**e lo dobbiamo rivendicare con forza e con orgoglio perché fa parte della verità storica!!**) alla svolta del 1989 ed a quella del 1999.

Da qualche tempo questa forza propulsiva è andata spegnendosi e troppo spesso ci siamo trovati a cavalcare anche noi la facile onda delle critiche distruttive e preventive su ogni novità, a rimorchio delle iniziative altrui, ma, soprattutto, senza coltivare proposte alternative realistiche e costruttive.

Il teatrino della politica, come già detto, è pericolosissimo, perché è facile rimanere invischiati sulla polemica, magari necessaria, sull'argomento del giorno, perdendo il riferimento agli obiettivi di fondo e soprattutto la capacità di soluzioni ampie e di sistema.

Abbiamo, purtroppo, anche noi "subito" lo stallo della politica sulla giustizia che ha caratterizzato l'ultimo decennio.

Da ultimo spellandoci le mani al congresso di Parma, allorché il neo Ministro della giustizia, con sicura e riconosciuta capacità dialettica, ci ha fatto immaginare scenari di riforme di sistema da tempo agognate (*una per tutte la separazione delle carriere, successivamente promessa con cadenza semestrale*) e da allora vivendo di attese e subendo i rinvii determinati, ci è stato detto, di volta in volta dall'economia, dalla sicurezza, dalla necessità di partire dal settore civile, dalle contingenze, dal conflitto con la magistratura.

L'attesa poteva anche avere le sue motivazioni di opportunità politica, ma nel frattempo anche le Camere penali sono entrate nella medesima fase di quiescenza, rotta di tanto in tanto da qualche protesta, qualche astensione di routine, senza alcun quizzo in grado di ricoinvolgere l'avvocatura, di rendere protagonisti tanti amici pronti a dare il loro contributo.

**L'allontanamento di molti o la acquisita disabitudine alla partecipazione** è frutto anche di quel vago senso di demoralizzazione che deriva dalla carenza di motivazioni e che oggi pervade il nostro ambiente.

Da ultimo abbiamo sperato nella riforma dell'ordinamento professionale e di raggiungere finalmente almeno il traguardo della specializzazione.

Non vuole questo essere un atto di accusa nei confronti di nessuno (*anche se la responsabilità politica è fatta anche di verifiche di un percorso non dimostratosi idoneo ad ottenere i risultati sperati*).

Tuttavia alla fine di settembre 2010 dobbiamo prendere amaramente atto che la ricerca di un progetto condiviso da tutti, associazioni specialistiche e non, istituzioni e pseudo organismi di ignota configurazione giuridica, ha finito per costituire, paradossalmente (ma non tanto!), la premessa non voluta del fallimento di quel progetto.

Perché una avvocatura composita, frutto di un ordinamento professionale ormai fuori tempo, ed una presunta "*unica categoria*" in realtà assolutamente eterogenea, non poteva avere una strada "*comune*" finalizzata al tempo stesso – ed in palese logica contraddizione – a soddisfare "*tutti*" ed a mettere alla porta o in disparte buona parte dei "*tutti*" (per esempio i tanti, approdati alla professione più per caso che per scelta, che per la loro totale profonda impreparazione non saranno mai in grado di assicurare effettiva difesa e tutela al cittadino e che non possono essere, quindi, neppure per motivi di opportunità o di realpolitik divenire occasionali compagni di viaggio).

La ricerca del consenso (talvolta, è stato detto, in modo privato e riservato) del singolo parlamentare non solo non ha prodotto i suoi frutti, ma ha determinato, da parte di qualche altro scaltro e navigato parlamentare, più o meno sensibile ad altre sirene, la liquidazione in poche battute del progetto comune e condiviso dell'avvocatura come espressione di una corporazione chiusa in sé stessa a difesa di un sistema ordinistico asseritamente contrario alle visioni mercantili dell'Unione europea.

Non era così, ma così è sembrato e per questo non ha trovato spazio. Avevamo pensato di trasformarci in legislatori al tavolo delle trattative interne dell'avvocatura (rinunciando a qualcosa per ottenere altro, come è tipico della trattativa) senza renderci conto che altri, seduti al medesimo tavolo, giocavano in contemporanea altre partite e che la trattativa, a tutto concedere, andava fatta con l'interlocutore politico titolare del potere legislativo.

Abbiamo voluto marciare e manifestare insieme a coloro che, immagine vivente della contraddizione di cui si è detto (la difesa unitaria della categoria dei 220.000 e l'apparente adesione al progetto selettivo sulle specializzazioni), in realtà hanno lavorato (anch'essi in modo privato e riservato) a demolire di notte quello che apparentemente si costruiva insieme ed "unitariamente" di giorno, **senza renderci conto che il sacrificio della perdita della rappresentanza politica non solo non avrebbe dato, come purtroppo avvenuto, i suoi frutti, ma avrebbe finito per minare le nostre fondamenta.**

I regolamenti demolitori ed improvvisati (finanche adattati, cambiati e modulati secondo l'emendamento del giorno discusso in Senato) hanno fatto il resto.

Non abbiamo la specializzazione (stiamo rischiando di "bruciarla" incapaci di comprendere che si sta riproponendo pari pari quello che è accaduto con il sacrosanto aggiornamento obbligatorio da altri trasformato in orrendo business).

Non possiamo coltivare previsioni ottimistiche per l'immediato futuro.

Ci presentiamo al cospetto del congresso nella vigenza di un (superato?) regolamento UCPI immediatamente censurato dal CNF; un regolamento che è in totale rotta di collisione con il regolamento predisposto dal massimo organo istituzionale.

A luglio abbiamo detto, per dichiarati motivi di opportunità di voler subire detto regolamento ma non abbiamo sospeso il nostro.

Ad agosto abbiamo detto che era opportuno emendare il regolamento visto che non era stato approvato nei tempi sperati.

Alla fine, non sappiamo neppure – almeno mentre questa relazione viene scritta – se il regolamento del CNF avrà vita o meno.

Non abbiamo la riforma, ..... ma in compenso abbiamo la s.r.l. GNOSIS Forense, società di capitali che avrebbe senso se limitata al mero risparmio ed alla concentrazione delle spese organizzative, e che, viceversa, rischia oggi di diventare la nostra ragione di esistenza e **la sostituta permanente e fagocitatrice** dell'opera volenterosa, competente, appassionata di coloro che hanno gestito, curato, studiato per tanti anni lo sviluppo delle scuole di tecnica e deontologia del penalista all'interno di grandi o piccole Camere penali territoriali.<sup>51</sup>

Nel gennaio 1979 (29 anni e titolo di procuratore legale con tanta voglia di capire il perché di tante ingiustizie) mi sono iscritto alla Camera penale di Roma; all'epoca non potevo neppure immaginare lontanamente di dovermi un giorno occupare di "*rischio imprenditoriale*" e/o della opportunità per una associazione nata intorno ad un progetto politico di complessiva riforma della giustizia di fare "*propaganda*" per gli scopi, legittimi **ma altri e diversi da noi**, di una collegata società di capitali.

---

<sup>51</sup> Testuale dal verbale del Consiglio di Amministrazione della s.r.l. del 15 giugno 2010 sul tema dell'attivazione delle scuole di specializzazione: "*e ciò indipendentemente dall'evoluzione dell'iter legislativo del progetto di riforma forense, in quanto esse tengono alla qualificazione della professione forense tant'e' che con propri mezzi finanziari ed a loro **RISCHIO IMPRENDITORIALE** hanno creato la s.r.l. Gnosis Forense, per il cui tramite realizzare le singole scuole di specializzazione. A tal fine su iniziativa di UCPI verso la metà di luglio sarà organizzata una manifestazione a nome di tutte e quattro le associazioni per fare **PROPAGANDA** alla suddetta iniziativa*"

**Non so fare “propaganda” per le iniziative imprenditoriali e mi ribello a questa mutazione genetica dell’Unione!** Questo il senso politico , di **contrapposizione** non sul piano personale ma di idee e di metodo per attuarle, della mia iniziativa che ha trovato conforto in coloro che indicherò come componenti della Giunta e che ora sottopongo all’attenzione del Congresso, ponendo, prima ancora di una scontata richiesta di adesione, l’esigenza di consapevolezza di una scelta.

Questa è, dunque, la realtà con la quale il Congresso si deve confrontare!

I delegati, nel momento massimo di confronto interno democratico, non sono chiamati a ratificare accordi; devono, per contro, investire di uno specifico mandato

- chi, legittimamente e sulla base di una diversa visione del futuro che ci attende, valuta di continuare seguendo le medesime impostazioni politico organizzative (che, d’altra parte, ha contribuito in altra veste direttamente a realizzare)

- o chi, nell’interesse di UCPI, ma, al punto in cui siamo, anche nell’interesse della sopravvivenza delle Camere penali territoriali, intende, con un diverso opposto assetto organizzativo, riprendere ed estendere un progetto che non può essere abbandonato per strada.

Un progetto, torno a ripeterlo, che, **rivitalizzando la base**, consenta di affrontare con la necessaria ritrovata passione e con rinnovato impegno i nuovi difficili scenari che non possono non rivederci protagonisti : e, come è nella nostra trentennale tradizione, **non per noi o per una visibilità associativa, ma nell’interesse di tutti ad una giustizia finalmente degna di un paese civile !**

**LUNGA VITA ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE** e, soprattutto, **LUNGA VITA** anche **ALLE CAMERE PENALI TERRITORIALI**

16 settembre 2010

Domenico Battista